

CITTÀ DI FIGLINE VALDARNO

ASSESSORATO ALLA CULTURA


GABRIELLA CIBEI

IL 'LIBRO' DEL POPOLO DI S. MARIA A TARTIGLIESE (1392-1741)



Figline

MICROSTUDI 36





GABRIELLA CIBEI

IL 'LIBRO' DEL POPOLO
DI S. MARIA A TARTIGLIESE:
PATTI E ACCORDI
CON IL COMUNE DI FIGLINE,
RICORDI E STATUTI (1392-1741)

Legenda

Il testo è stato trascritto rispettandone il più possibile la grafia, fatta eccezione, allo scopo di una maggiore intelligibilità, per gli accenti, gli apostrofi, la separazione delle parole ("*distinctio*") e la punteggiatura, resi secondo l'uso moderno.

Per le iniziali maiuscole non è stato seguito un criterio generale, ma è stato deciso caso per caso.

Le abbreviazioni sono state sciolte senza darne indicazione.

Segni diacritici impiegati dal trascrittore e loro significato convenzionale:

- // cambio di pagina
- /.../ salto di testo nella trascrizione
- [...] salto di testo nella trascrizione per lettura impossibile
- [] lettura incerta
- < > integrazione di testo ad opera del trascrittore
- > < espunzione di testo ad opera del trascrittore

Introduzione

Nell'ottobre del 1352 l'abitato di Figline venne assalito dalle forze antagoniste della Repubblica fiorentina che, all'arrivo dei Visconti, avevano colto l'occasione per coalizzarsi contro la città nemica: Piero di Saccone Tarlati, il vescovo di Arezzo membro degli Ubertini, i Pazzi del Valdarno ed alcuni membri degli Ubaldini, accompagnati da truppe a cavallo, entrarono nel borgo e, dopo averlo saccheggiato, lo incendiarono. La medesima sorte, e nel medesimo giorno, toccò al vicino castello del Tartigliese, che, essendo stato eretto *ex novo* da Firenze nei primi anni di quel secolo, ebbe quindi una vita assai breve e oggi ne restano ben scarse vestigia.

Il Tartigliese era un comunello rurale facente capo alla chiesa di S. Maria¹, una rappresentazione della quale (come era alla fine del sec. XVI) ci viene offerta dalle mappe realizzate per conto dei Capitani di Parte Guelfa², e si trovava lungo quella che nel "*Libro vecchio di strade della Repubblica fiorentina*" veniva denominata come la "Strada da Ricorboli per insino al lago di Perugia"³.

Per meglio inquadrare il comunello del Tartigliese nel territorio circostante, è opportuno precisare che Figline era sede di un podestà. La Podesteria di Figline rappresentava una circoscrizione che ricalcava in maniera quasi esatta quella del piviere, così come questo era stato istituito alla fine del secolo XII, in seguito a uno scorporo territoriale da quello di Gaville. Il Tartigliese era uno degli undici popoli che formavano il piviere, e quindi la Podesteria, di Figline, il più popoloso, con un insediamento accentrato in virtù di una maggiore tenuta della piccola proprietà contadina e di un forte senso comunitativo che, se a livello più superficiale si esprimeva nella frequente autodefinizione di "Comune", a livello più profondo portò prima a sancire dei patti con il Comune di Figline e poi a dotarsi di Statuti propri, cosa che nessun altro popolo della Podesteria aveva fatto, né fece in seguito. Entrambi sono tramandati dal registro n° 1164 dell'archivio preunitario del

Comune di Figline Valdarno. Cartaceo con legatura in pergamena⁴, esso deve la sua intitolazione di "*Libro del Comune del Tartigliese*"⁵ al fatto che il suo contenuto comprende scritture diverse riguardanti il popolo di S. Maria a Tartigliese: patti, ricordi di vario tipo e statuti⁶.

I patti, siglati il 5 settembre 1392 e rogati da ser Simone di Neri di Vanni di Selvole, si trovano alle cc. 1r-3v e consistono nell'impegno assunto dal Comune del Tartigliese di contribuire alle spese per:

- il salario del Podestà
- la guardia del castello e cassero di Figline
- la fortificazione del medesimo
- le processioni annuali (per la festa della Santa Croce)
- la costruzione di nuove strade
- le vetture di granaglia, paglia e biade
- il cero di S. Giovanni
- la camera dell'arme
- la guardia
- fanti e messi mandati da Firenze a Figline

Il fatto che in tali patti dell'anno 1392 compaia la figura di un camarlingo (c. 3r) del popolo del Tartigliese dimostra l'esistenza già di una certa sua autonomia amministrativa, che con il passare del tempo prenderà sempre più corpo, come testimonia l'elezione di altri ufficiali nel dicembre 1411 (c. 8r)⁷, fino a sfociare, come vedremo, nella redazione di statuti propri.

Quasi venti anni dopo i sopracitati, in data 7 marzo 1412, si aggiunse un nuovo patto, relativo al contributo che gli uomini del Tartigliese si impegnavano a dare con il denaro ricavato con le condanne per la costruzione del "*terrazzo*" del palazzo del Podestà di Figline (cc. 8v-9r).

In realtà però il popolo del Tartigliese non solo non era mai puntuale con i pagamenti delle contribuzioni sancite dai patti e si trovava sempre in debito con la Podesteria di Figline, ma spesso si mostrava riluttante ad effettuare suddetti pagamenti, dando origine a continue controversie, come testimoniano i registri delle deliberazioni della Podesteria di Figline, a partire dal primo giunto fino ai giorni nostri:

“Lettera con quelli del Tartiglese”

Spectabile nostro carissimo etc.,

sono stati inanzi a noi il mandato di cotesta Podesteria di Fighini et quello del Comune del Tartiglese et li habbiamo oditi sopra le diferentie loro circa al concorrere alle spese infrascripte et havendo bene et maturamente considerato il tucto, finalmente ci siamo resoluti a determinare che decti del Tartiglese debbino et sieno tenuti concorrere come membro di quella podesteria alle spese seguite nella distributione de' grani d'Abundantia et a quelle facte in executione de' malfattori et mulino a tucte le spese che dipendono da questa città et così li commettiamo che faccia exequire astringendo decti del Tartiglese a concorrere alle spesi di sopra expresse et avertisci di far registrare questa presenti nostra in luogo che li tua successori ne possino havere notitia et [...] della nostra solita audientia il dì 17 di marzo 1564

Li Nove Conservadori della Iurisdictione et Dominio Fiorentino (Registrata questa lettera al civile di Salvestro Federighi podestà di Fighini a c. 6.⁸

Die 20 mai 1565

“Acordo facto con quelli del Tartiglese”

Memoria dello acordo e staglio facto con li huomini del Tartiglese cioè Nanni di Giomo Gonfalonieri et Pasquino di Santi Donati Camarlingo insieme con li nostri di Fighini per conto di spese pagate per loro di molti anni insino a questo et che perciò ne fu fra di loro discordia et si fa al Magistrato de' Signori Nove dove fu dichiarato che li <huomini> del Tartiglese dovessino rifare alla Podesteria di Fighini la parte loro di esse spese come adrieto apare la lettera de' Signori Nove a c. 8 et così di comune concordia per via di staglio et facto conto fino a questo dì quelli del Tartiglese restono debitori di lire centosessantadue per doverle pagare in questo modo, cioè y 77 per tutto agosto proximo futuro et y 35 per tucto febraio proximo 1565 et ogni et per tucto agosto 1566, et così rimasono d'acordo per il passato et per l'avenire seguitare l'ordine dato da' Signori Nove sotto dì 17 di marzo 1564.⁹

Adì 27 d'aprile 1568

“Giuliano Biscioni oratore a' Signori Nove per conto del popolo del Tartiglese”

Convocati e in sufficiente numero coadunati il signore Gonfaloniere della podesteria di Fighini e suoi honorevoli capitani nel palazzo del signor Pode-

stà di detto loco solita residentia di essi per cause spettanti alla detta podesteria e così con presentia e licentia di Vieri Cerchi moderno signore Podestà di detto loco, servatis servandis, considerata una lettera de' Magnifici Signori Nove Conservatori del 31 di marzo 68 dritta al detto signore podestà per conto del popolo di S. Maria al Tartiglese qual pretende non essere tenuto ad alcuna spesa che pagare è costretta la detta Podesteria, e visto che in virtù della detta lettera il detto signore Podestà ha rimesso li rappresentanti l'una parte e l'altra a decti Magnifici Signori Nove per il dì 28 dello stante, si consultò, e consultando si deliberò fare uno imbasciatore a decti Signori Nove, e ad ogni altro Magistrato bisognando, con autorità quanta ha tutta questa podesteria, per mostrare come li detti del Tartiglese son concorsi alle distributioni de' grani alli canoni per il passato fatti nel contado di Fighini, come tutto appare in più luoghi del presente registro, acciò concorrino alli scudi 280 per conto del molino del'Ancisa e ad altre spese che del continuo paga la detta Podesteria alla città di Fiorenza e confidati nella prudenza di Giuliano di Filippo Biscioni da Fighini, con legittimo partito di fave 5 nere, non obstante l'absentia delli altri, lo feciono oratore a quanto sopra si contiene.¹⁰

Adì 28 di settembre 1568

"Ser Michelagnolo Bindi oratore a Fiorenza per più cause spettanti alla podesteria"

Convocati et in sufficiente numero coadunati il magnifico signore Gonfaloniere Luca Baroncini et suoi honorevoli capitani representanti la Podesteria et Consiglio di Fighini nella sala del palazzo del signor Podestà di detto loco, solita residentia loro, a richiesta di messi, come si costuma, per trattare cose utile et necessarie alla detta podesteria servatis servandis con presentia et licentia non di manco di Thomaso Portinari moderno signore Podestà di detto loco, visto et considerato che il popolo et homini del Tartiglese per anco repugnano al voler concorrere insieme con la detta podesteria alla spesa di scudi 60 s'hanno da spendere per restaurare il suddetto palazzo in virtù della licentia de' Signori Nove [...] per conto delli canoni già fatti in Fighini, consultoreno et consultando deliberorno fare uno oratore a Fiorenza con autorità quanta ha tutta detta Podesteria di trarre una lettera dal Magistrato de' Signori Nove al signore Podestà di Fighine che termini horamai simil causa poiché Vieri Cerchi Podestà passato non la terminò et confidati nella persona di ser Michelagnolo d'Andrea Bindi da Firenzuola moderno cancellieri

della detta Podesteria lo feciono oratore a quanto sopra con autorità non di manco a detto oratore di trarre due lettere dal detto Magistrato de' Signori Nove, una di potere spendere fino alla somma di scudi venti di moneta per restaurare li aquidotti della fonte principale di Fighine, dove s'abeverano universalmente tutte le bestie che concorreno in Fighini, e l'altra di potere fare braccia 150 di silice per la strada maestra luogo detto alle quercie grosse molestate dalla fiumana d'Arno, et ciò vadi in Vicariato per essere strada publica e non del popolo di Castello Vinelli per essere povero et laonde messo il partito fu vinto per fave 8 nere nessuna bianca in contrario obstante.¹¹

"Signori Nove con quelli del Tartigliese"

Spectabile nostro carissimo,

havendo hauto questa settimana innanzi un mandato di cotesta comunità overo Podesteria di Fighine da una parte et un mandato del Comune overo popolo di S. Maria al Tartigliese dell'altra sopra la differenza tra loro per conto della perdita che la detta Podesteria riceve mediante la loro piazza, della quale cavano manco utile che non son tenuti pagare a' Capitani di Parte, alla quale perdita li detti di Fighine vogliono convincere quelli del Tartigliese a concorrere, come concorreno alle altre spese, et essi pretendano in contrario di non esserne obligati; et havendoli uditi più volte in voce, et viste et considerate le loro ragioni, et massime una lettera scritta per questo Magistrato sotto dì 17 di marzo 1564, per la quale fu risoluto che li detti del Tartigliese dovessino concorrere in detta Podesteria a certe spese infra le quali par che sia compresa la soprascritta perdita, però li commettiamo che faccia opera ch'essi vi concorrino a lira et soldo, secondo che son soliti concorrere ad altre simili spese etc. Appresso habbiamo similmente hauto innanzi li medesimi mandati per causa della sentenza data in Fiorenze al palazzo del Podestà in favore di messer Niccolò Benzi di costì contro il pievere di Fighine, per la quale detto pievere viene condannato a rifare al detto messer Niccolò il danno della mula stata morta, et atteso che li detti del Tartigliese pretendevano non essere tenuti a concorrere [...] fra loro, et perché ci consta che detto popolo et suo Rettore fu citato quando si agitava la causa di detta mula et non si difese altrimenti donde ne venne condannato come li altri populi compresi in detto Pievere, però li commettiamo che segua di astringere li detti del Tartigliese a concorrere al pagamento di detto danno come vi concorreno detti altri populi. [...] della nostra solita audientia li 3 di gennaio 1572.

*Li Nove Conservadori della Iurisdictione et Dominio Fiorentino*¹²

“Credito di y 150 contro al populo del Tartigliese”

Adì ultimo di febbraio 1572

Conciò sia cosa che Iacopo di Paulo Naldini Gonfalonire, Maso di Pierantonio Castrucci, Agnolo di Francesco Baroncini et Romolo di Filippo Masini capitani et altri suoi compagni rappresentanti la Podesteria di Fighine da una et Pierantonio di Francesco di Domenico Gonfaloniere, Andrea di Romolo Bonatti et Lorenzo di Simone Debolini, rappresentanti il populo di S. Maria al Tartigliese, dall'altra, havendo hauto differenza fra dette parti per causa delle spese straordinarie fatte nella Podesteria che quelli rappresentanti il detto populo dicevano non essere tenuti a concorrere a tale spesi, il ch' è stato deciso et dichiarato dalli molto magnifici Signori Nove Conservadori, come si vede nella retro scritta faccia, che li predetti del populo di S. Maria al Tartigliese sieno tenuti a concorrere pererrata a tutte le spesi straordinarie che corrano nella detta Podesteria, et fatto il conto del speso fino al presente giorno per detto populo di comun concordia rimangano debitori della detta Podesteria di y centocinquanta 150, quali li rappresentanti il detto populo promettano etc. al predetto Gonfalonieri et capitani presenti etc. di pagarli in mano al Camarlingo d'essa Podesteria in questo modo, cioè y 50 per tutto il mese d' agosto 1573, altre y 50 per tutto il mese di febbraio prossimo et ogn'altro resto di y 50 per tutto il mese d' agosto 1574, et così rimangano et convengano d' accordo et da qui avanti ogn'anno si debba fare tal conto delle predette spese straordinarie, et per errata concorrere etc, et così fu et è la propria verità etc.

*Et io Giulio Martini cancelliere di detta Podesteria fra le dette parti et insieme con esso loro ho fatto tal conto et di loro commissione s'è fatto la presente narrativa in quorum fidem etc.*¹³

Adì 14 di gennaio 1574

“Appalto fatto con gli huomini del populo del Tartiglese et recognitione di debito di y 48”

Con ciò sia che di nuovo fussi nata lite et differentia fra li representanti la podesteria di Fighine et li huomini del populo di S. Maria del Tartiglese per conto de' pagamenti da farsi per decto del Tartiglese delle y 150 delle quali per conto [...] fatto con detti rappresentanti detta Podesteria s'erano recognosciuti detti del Tartiglese debitori et convenuti pagare detto debito

infra certi tempi sì come di sopra in questo, folio 165, consta et apparisce. Et con ciò sia che detti huomini del Tartiglese habbino fatto detti pagamenti, dua bene dichiarati et uno confuso che fu il primo aconto, del quale si trova che hanno pagato solo y 44 b 10, e detto pagamento al libro del Camarlingo generale della Podesteria è descritto confuso come di sopra per andare invilupato in uno pagamento di y 160 et non haver il cancelliere di quel tempo specificato per che capi et debiti siano pagate dette y 160, ma solo essersi compreso detto errore per le partite pagate per il Camarlingo del Tartiglese essendo che in detto libro il cancelliere habbia descritto le partite distinte e detto il Camarlingo del popolo haver pagato al generale della podesteria y 115.10 per tanti corsi al detto tempo nel Vicariato et y 44.10 per debito delle piazze che doveva dire a buon conto della prima paga di detta compositione. Ora in tal modo ritrovato detto errore, volendo le dette parti finire tal differentia et obviare ancora che infra di loro per simili conti non n'habbia a nascere et seguire per l'advenire per perdonare alle spese et restare insieme in concordia sì come far si deve. De qui è che congregati etc. detto di per la podesteria detta Giuliano di Filippo Biscioni Gonfaloniere e Rinaldo di Iacopo Guiducci capitano e compagno per una parte et Giovanni di Girolamo Carro Pietro di Giovanni Carresi et Pasquino di Simone del Bianco rappresentanti sì come dissono il detto popolo di S. Maria del Tartiglese per l'altra parte inella stanza terrena del palazzo del signor Podestà di Fighine in presentia del magnifico huomo messer Luigi di Cosimo Pitti moderno Podestà di detta podesteria et di me cancelliere infrascripto, dicendo dette parti d'havere maturamen-//te et bene il tutto et quanto conveniva infra di loro discusso detto [...] et considerato havere dipoi finalmente amichevolmente et di comune concordia concluso et stabilito quanto di sotto cioè:

che sempre et tutthora che li detti del Tartagliese havaranno realmente et con effetto pagato [...] come li sopradetti rappresentanti esso popolo pagare promessono al tempo infrascripto lire quarantotto piccioli al Camarlingo di detta podesteria si intende ch'habbino interamente satisfatto il sudetto debito di y 150 che di già havevono con detta podesteria et di più haver pagato l'errata che toccava al detto popolo della spesa fatta in acconcimi della loggia et morelli della piazza et del palazzo del podestà come di sopra in questo, folio 177 et 178, et haver pagato ancora quanto toccava loro delle spese fatte per detta podesteria per conto delle spese ordinarie che si fano a ciascuno Podestà come colationi le lire dieci carta, cera et inchiostro, sindacati et revisioni delli Camarlinghi et Depositarii de' pegni; et a far detto paga-

mento delle sodette y 48 piccioli come di sopra nelle mani del Camarlingo generale della podesteria restoreno che detti del Tartiglese habbino a haver tempo per tutto il mese di luglio proximo futuro; et per essersi il tutto come di sopra stabilito et concluso alla mia presentia dalle parti pregato ne feci per me memoria et fede del fatto il presente scripto di mano propria a loro instantia , con questo di più infra dette parti expressamente dichiarato che in simile conto non fu infra di loro computato la perdita delle piazze delle quale ne apparisce pagamenti appuntatisi fuora del presente conto et saldo né vengono in questo compresi, et detto saldo debbe pigliare tutto il dì 4 del mese di febbraio proximo futuro che alhora finisce il tempo et semestre del corrente signor Podestà messer Luigi di Cosimo Pitti.¹⁴

Adì primo di giugno '78

/.../

"Per chiamare a conti li <huomini> del Tartiglese"

In simili modo servatis etc. deliberando dettono autorità al detto Gonfaloniere et capitani di far chiamare a conti li homini et rapresentanti il popolo del Tartiglese et farsi rimborsare di quanto si troverà esser debitore detto popolo della Podesteria.¹⁵

Adì 26 di maggio 1579

"Per far conti et accordo con il Tartiglese"

Congregati et cohadunati di commessione et alla presentia del signor podestà di Fighini gli spectabili Gonfaloniere et capitani della Podesteria di Fighini, cioè:

Luca di Sandro di Guido Gonfaloniere, Raffaello di Bartolo Fagiotti. Luca Baroncini, Ronbolo di Filippo Massini capitani della et per la Podesteria di Fighini et Piero di Giovanni Carresi Gonfaloniere, Francesco di Domenico d'Andrea et Andrea di Maso Lecci consiglieri del et per il popolo et Comune del Tartiglese nel palazzo del signor Podestà et nella sala del generale Consiglio di detta Podesteria in debito et sufficiente numero per cose utili et necessarie a detta Podesteria et popolo et spettante al loro officio et massime per far conto insieme di tutte le spese et pagamenti fatti per detta Podesteria et suoi Camarlinghi da primo di marzo 1574 fino a tutto febbraio 1578, alle quale spese li prefati rapresentanti detta Podesteria di Fighini pretendono che 'l detto popolo et Comune del Tartiglese et suoi rapresentanti vi siano tenuti concorrere per ratha a lira et soldo conforme agl'ordini, consuetudini et conventioni

et capitoli che sono fra detta Podesteria et popolo, et secondo il disposto per lettere di Magnifici Signori Cinque et di Signori Nove Conservadori mandate più volte al Podestà di Fighine sopra il fare et saldare simili conti in diversi tempi et secondo l'ordine tenuto sopra 'l fare tali conti altre volte per il passato et nascendo // fra detta Podesteria et loro rapresentanti differenza nel far et saldare insieme detti conti circa alcune spese come di sopra fatte alle quale li prefati del Tartiglese non pretendono esservi tenuti, et volendo perdonare alle spese e fare d'accordo per non entrare in litigii insieme, servatis etc. ottenuto legitimo partito per l'una parte et per l'altra di comune concordia elessono:

Angelo di Francesco Baroncini per la parte di Fighini

Pierantonio di Francesco per la parte del Tartiglese

con piena facultà et autorità di far et saldare detti conti insieme et chiarir et convenir a che spese sian tenuti concorrer in podesteria li detti del Tartiglese, et fare conventione et capitulatione insieme, et farla approvare da li Signori Nove et registrarla a' libri pubblici di detta Podesteria et di detto popolo del Tartiglese:

lettera di Signori Nove sopra tal differenza al Podestà di Fighini de 17 di marzo 1564 in questo a c. 68

accordo fatto insieme sopra detti conti 20 di maggio 1565 a c. 70

Signori Nove sopra tal causa 7 ottobre 1568 a c. 112

Signori Nove in detta causa 3 novembre 1572 a c. 164

conti fra li detti ultimo febbraio 1572 a c. 165

conti fra li detti 14 novembre 1574 a c. 185

le dette spese appariscono pagate al libro di ragioni di detta Podesteria da primo di marzo 74 a c. 111 a tutto febbraio 1578 a c. 173.

A di detto

Angelo di Francesco Baroncini per la parte di Fighini

Pierantonio di Francesco per la parte del Tartiglese

deputati soprascritti a far e saldare e' loro conti etc., visto detta loro autorità convennono et si concordarono che 'l popolo del Tartiglese debba concorrere per ratha a lira et soldo all'infrascritte spese fatte per l'adietro per detta Podesteria come si vede al Libro di Ragione di detta Podesteria et prima alla ragione di:

Raffaello di Bartolo Fagiotti alla su' prima ragione a sua uscita a c. 111:

olio della lampada dell'audienza del Podestà a c. 111 y 2 – 5

<i>canapa al pozzo di piazza a c. 112</i>	γ 4
<i>fune alla campana del palazzo</i>	γ 1 – 2
<i>desco per il palazzo</i>	γ 4 – 5
<i>chiavi per il palazzo</i>	γ – 15
<i>spese in acconcimi della prigione</i>	γ 3 – 6
<i>libro et borse di mararuoli</i>	γ 6 – 10
	γ 22 – 3

Raffaello detto seconda ragione:

<i>colatione del Petreo Podestà</i>	γ 18
<i>sindacato di messer Rosso Podestà</i>	γ 7
<i>olio per la lampada</i>	γ 2 – 17
<i>spazzatura della piazza</i>	γ 7
<i>spese del palazzo in ... partite</i>	γ 23 – 15
<i>carta, cera e inchiostro del Petreo</i>	γ 6
<i>rogo delle piazze [...]</i>	γ 3 – 6
<i>alloggio di birri all'osteria</i>	γ 4 – 6
	γ 72 – 4

Giuliano Biscioni prima ragione

primo marzo 75

<i>cena a Daniello Carnesecchi</i>	γ 18
<i>cera et carta al detto</i>	γ 6
<i>olio per la lampada</i>	γ 2 – 17
<i>sindacato del Petreo Podestà</i>	γ 7
<i>spese del palazzo in ... partite</i>	γ 16 – 1
<i>extraordinari di malfattori</i>	γ 14 – 8
<i>saldo di ragioni di pegni</i>	γ 5
	γ 69 – 6

Giuliano Biscioni seconda ragione

primo settembre 76

<i>sindacato di Daniello Podestà</i>	γ 7
<i>spezzatura di piazza</i>	γ 7
<i>olio alla lampada</i>	γ 2 – 17
<i>carta cera d' Andrea Parigi</i>	γ 6
<i>cena d'Andrea Parigi Podestà</i>	γ 18
<i>lastrico dinanzi al palazzo</i>	γ 95 – 10

<i>spese di palazzo in [...] partite</i>	y 71 – 2
<i>ragione di pegni</i>	y 5
	y 212 – 9
<i>Orlando Guiducci prima ragione:</i>	
<i>perdita delle piazze dell'incanto 1577</i>	y 70
<i>sindacato del Parigi</i>	y 7
<i>cena del Filicaia</i>	y 18
<i>carta cera di detto</i>	y 6
<i>olio della lampada</i>	y 2 – 17
<i>spese di palazzo in partite</i>	y 19 – 12
<i>loggia di piazza</i>	y 57
<i>[...] per l'allegrezza del gran principe nato</i>	y 34
	y 214 – 9
<i>Orlando detto seconda ragione a c. 160:</i>	
<i>Camarlingo del generale straordinario</i>	y 6 – 1
<i>Depositario fiscale straordinario</i>	y 26 – 5
<i>sindacato del Filicaia</i>	y 7
<i>cena di Roberto Podestà</i>	y 18
	y 57 – 6
//	
<i>olio per la lampada</i>	y 2 – 17
<i>carta et cera di Roberto</i>	y 6
<i>stadera di piazza d'abattere la vecchia venduta</i>	y 21
<i>alloggio di birri</i>	y – 13
<i>spese di palazzo in partite</i>	y 85 – 15
<i>loggia di piazza</i>	y 35
<i>guardia delle posticce</i>	y 42
<i>pigione per le posticce</i>	y 24
<i>ragione di pegni</i>	y 5
	y 222 – 5
<i>Raffaello Fagiotti prima ragione a c. 165:</i>	
<i>carta et cera di Roberto</i>	y 1 – 10
<i>carta et cera di Piero de' Pazzi</i>	y 6
<i>sindacato di Roberto</i>	y 7

<i>cena di Piero de' Pazzi</i>	γ 18
<i>olio per la lampada</i>	γ 2 - 17
<i>guardia delle posticce</i>	γ 36
<i>spesa delle posticce</i>	γ 147 - 6
<i>palazzo in [...] partite</i>	γ 41 - 13
<i>palazzo et piazza in partite</i>	γ 136 - 3
	γ 396 - 9

Raffaello Fagiotti seconda ragione:

<i>posticci in Vicariato</i>	γ 117 - 16
<i>sindicato di Piero de' Pazzi</i>	γ 7
<i>cena del [...]</i>	γ 18
<i>olio per la lampada</i>	γ 2 - 17
<i>spese del palazzo detrattone la spesa della sala del Consiglio</i>	γ 77
<i>malfattori al fisco</i>	γ 56 - 9
<i>guardia delle posticce</i>	γ 36
<i>posticce fieno</i>	γ 6
<i>pigione per le posticce</i>	γ 12
<i>posticce</i>	γ 48
	γ 381 - 2

Le quale spese in detta Podesteria fatte et sua [Camarlinghi] in otto ragioni passate ad una somma ridotte ascendono a γ 1.637 - 13 lire milleseicentotrentasette che detrattone γ 74 - 11 per la valuta di fieni et legnami venduti delle posticce per Raffaello Fagiotti Camarlingo di detta Podesteria a entrata a c. 172 che ne debba partecipare il detto popolo del Tartiglese partecipando delle spese delle posticce restano γ 1.563 (millecinquecentosessantatre), quale spese distribuite sopra la massa di γ 886 che ha di massa detta Podesteria insieme con quelle del Tartiglese, che sono γ 88, si trova che glene tocca al detto popolo del Tartiglese γ 156 (centocinquantacinque) quali et deputati da giuste cause mossi per le differenze che erano fra di loro sopra le spese per non havere a contendere insieme et entrare in maggiori spese defalcorono γ 6 (lire cinque) a talché il detto popolo del Tartiglese resta debitore di detta Podesteria di γ 150 (centocinquanta) piccioli da pagarsi per detto popolo et suo Camarlingo alla detta Podesteria et suo Camarlingo in 3 paghe, il terzo per tutto agosto 79, il terzo per tutto febbraio 1579 et il resto a tutto agosto 1580, con patto che per l'advenire si debbono fare e' conti ogni anno

per tutto il mese di febbraio, pena al Consiglio, Capitani et Camarlingo di Fighini che per li tempi seranno; in tal tempo che mancheranno di far chiamare a conti il Gonfaloniere, consiglieri et Camarlingo del Tartiglese lire dieci per ciascuno di essi et a quelli del Tartiglese che mancheranno di venire sendo chiamati per il tempo deputato di y 10 per ciascuno di essi et di y 20 al cancelliere che a tal tempo non metterà inanti a detti rapresentanti di fare fare tal conto et tutto da mandarsi ad approvare a' magnifici signori nove et registrando a' libri pubblici di detta Podesteria et popolo, et fatti et calculati detti conti et conventioni il prefato Pierantonio [...] non si contentò di fermar cosa alcuna fino a tanto che non havessi dato di tutto notitia a' sua rapresentanti et così restò il tutto pendente.

il che ogni volta che s'harà da stantiare spese alle quale sian tenuti quelli del Tartiglese il cancelliere et rapresentanti sian tenuti far chiamare il Gonfaloniere del Tartiglese sotto la medesima pena.

Et così si dette di tutto copia al detto Pierantonio per mostrarlo a' sua rapresentanti havendolo monito a venir a far tali conti per domenica proxima.

Ricorretto il presente accordo et fermato in questo a c. 250.¹⁶

"Conto col Tartiglese"

Congregati etc.

Luca di Sandro di Guido Gonfaloniere et

Raffaello di Bartolomeo Fagiotti uno dei capitani

della Podesteria di Fighini per la parte di detta Podesteria in lor nome proprio et delli altri capitani lor compagni da una, et

Piero di Giovanni Carresi Gonfaloniere et

Francesco di Domenico Castelli uno dei consiglieri del Comune et populo di Santa Maria del Tartiglese in lor nome proprio et dello altro lor compagno dall'altra per li quali ciascuno de' sopra nominati promessono di ratho etc et havendo veduto il conto fatto per Angelo Baroncini, homo deputato per la parte della Podesteria di Fighini, et Pierantonio di Francesco, eletto per la parte del populo del Tartiglese a far et saldar e' conti fra decta Podesteria et decto populo delle spese fatte per detta Podesteria alle quale debbon concorrere li homini del Tartiglese da dì primo di marzo 1574, otto febbraio 1578, et havendo veduto che li detti deputati non saldorono et non confirmorono detto conto et che in detto conto s'era fatto errore nel calculare perché nell' abbozzo fatto per detti deputati haveano calculato che al populo del Tartiglese di dette spese fatte in detto tempo ne toccava lire cento sessanta otto,

et nel rivederlo, raccorlo et ricalcularlo per me cancelliere ho trovato che non tocca al detto popolo si non y 156 – 48, come si vede ricorretto per me in questo a c. 249, et perché il detto conto è infuscato et gl' abbrichi sono scancellati, rasi et rifatti, et male s'intendono, però havendo detto conto et spesa risomata, si trova ascendere alla soma di y 1647 – 13, che detrattonne y 74 – 11 di ritratto di fieno delle posticce di che debba partecipare detto popolo del Tartiglese, resta detta spesa y 1573 – 2; et perché detta spesa si debbe distribuire a lira et soldo fra detta Podesteria et popolo, et perché tutta la massa della decima di detta Podesteria, computatovi la decima di detto popolo, ascende alla somma di y 886 delle quali se n' aspetta al detto popolo y 88, che fatto il calcolo per ragione per rata ne tocca al detto popolo di y 1573 y 156.4.8, et perché nel detto calcolo primo restorono di lassar le y 8 che avanzavano sopra le y 160, cioè il deputato della Podesteria si contentava che di y 168 che ne toccava al detto popolo ne pagassi solo y 160, et trovato hoggi che il detto popolo non debbe pagarli non y 156-4-8, convennono li prefati sopradetti rappresentanti detta Podesteria et popolo che 'l detto popolo del Tartiglese resti debitore di detta Podesteria di y 150 et che si lassi adietro le y 6 – 4 – 8, quale y 150 il detto popolo del Tartiglese et suo Camarlingo sia tenuto pagarle alla detta Podesteria et suoi Camarlinghi in questo modo, cioè, il 3°, cioè y 50 per tutto agosto proximo futuro 1579, il 3°, cioè y 50, per tutto aprile 1580, et il resto, cioè y 50, // per tutto ottobre 1580 senza alcuna exceptione di ragione et di facto. Con patto fra detti cohadunati indetti nomi di detta Podesteria et popolo fatto et insieme stabilito et fermo. Che per l'advenire li conti fra detta Podesteria et popolo non habbi d'andar cos' a dilungo ma s'habbi da far ogni anno per tutto il mese di febbraio, et che ogni volta che per detti di Fighinis harà da fare o stantiare spese alle quale li detti del Tartiglese son tenuti a concorrervi per ratha a lira et soldo, li detti di Fighini sian tenuti farlo intendere et notificare a detti del Tartiglese. Accioché volendo venire a intervenire et stantiare dette spese, et vedere et intendere e' fatti loro, et dire se nulla hanno che dire possino come havendo a pagare par ragionevole anchoraché habbino a intervenire o almeno sia loro fatto intendere. Et [...] ch'el Gonfaloniere del Tartiglese possa intervenire al sindicato et sindacati del Podestà et delli Podestà di Fighini che sono et per li tempi seranno, et s'haranno da sindacar. Et così possa detto Gonfaloniere volendo venire alla cena et cene da farsi alli Podestà di Fighini. Et che li Gonfalonieri et capitani che per li tempi seranno del mese di febbraio della Podesteria di

Fighini et suo Camarlingo sian tenuti per tutto il mese di febbraio ogn'anno fare chiamare a conto il Gonfaloniere et consiglieri del detto Podestà et suo Camarlingo per uno giorno deputato. Pena y 5 per ciascheduno di loro et li detti del Tartiglese che ne mancassino di venire per il giorno deputato incorrino nella medesima pena et nella medesima pena incorra il cancelliere che ne mancherà di proporre alli detti rapresentanti il far fare detti conti, et caso che li detti conti non si facessino per detti rapresentanti per tutto detto mese si possino et si debbon fare per li Camarlinghi et ragionieri di detta Podesteria et popolo prima che si saldino le loro ragioni, né si possino saldare dette ragioni o alcuna di esse se prima non seran fatti detti conti per poterli saldare et fermare ogni anno, et mancandone detti Camarlinghi et ragionieri incorrano nella medesima pena, et facendosi detti conti o per li rapresentanti o per li ragionieri dette pene non vadino inanti et sian nulle, et li trasgressori ne sian liberi, et che la presente conventione et patti si debbono far confirmare et vincere per legittimo partito dal generale Consiglio della detta Podesteria et popolo, et, approvato che sia, farlo confirmare da' magnifici Signori Nove, overo per via di // statuto, et mandarlo a <a>pprovare secondo gl'ordini et fino a tanto che come di sopra non serà deliberato et vinto, et approvato, non habbia vigore, forza né exequitione, ma hauto che habbi le sua circostantie sopra tutto si debba copiare al volume delli Statuti di detta Podesteria come di detto popolo.

“Confirmazione de' conti del Tartiglese”

Adì xii di agosto 1579

Gli spettabili Gonfaloniere et capitani della Podesteria di Fighini cohadunati more solito nella loro solita cohadunatione alla presentia et [...] del signor Podestà havendo richiesto prima [...] come riferì il Gonfaloniere del Tartiglese per ogni loro interesse per fare gl'infrascritti stantiamenti, et servatis etc ottenuto etc in absentia di Raffaello Fagiotti in Firenze in prigione et Luca Baroncini fuori in villa, non citati, et havendo io letto loro et exposto in voce il soprascritto conto fatto di già fra la Podesteria di Fighini et il popolo del Tartiglese etc quello rathificorono et acceptorono per quello che a loro s'aspetti in tutto et per tutto, et si contentorono del calculo rifatto et ricorretto per me cancelliere.¹⁷

Non si sa con precisione fino a quando rimasero in vigore suddetti patti, ma certo almeno per più di un altro secolo, poiché nel registro

delle Deliberazioni della Podesteria di Figline, sotto la data 8 settembre 1685, si legge:

“Accordo con quelli del Tartigliese”

Essendo solito ogni tant’anni conteggiare con il Gonfaloniere e consiglieri del popolo di S. Maria al Tartigliese, per le spese fatte da questa Podesteria in alcune cose a che è tenuto concorrere detto popolo, come a spese per fortificare il castello e cassero di Figline, per assettare il palazzo del signor Podestà che viene qua tanto per loro che per gl’altri popoli di questa Podesteria, e mascherizie per detto palazzo, per carta e inchiostro per detto signore Podestà e cancelliere, sindacato del Podestà, revisione della ragione de’ pegni, olio per la lampada del palazzo, e simili spese, massime di malfattori, che queste sono di molte, come si vede per altri conti et accordi fatti al Libro de’ Partiti di detto popolo¹⁸ a c. 1, faccia seconda, e a c. 8 e per un contratto in cartapecora dell’anno 1392, quale è in fine del Libro de’ Partiti di detto popolo¹⁹, e che sotto dì 23 agosto passato 1685 i rappresentanti detto popolo del Tartigliese per sfuggire le liti habbino fatto un partito di dare a questa Podesteria scudi trenta per spese fatte nelle cose che sopra, da pagarsi in cinque anni, cioè scudi sei l’anno. Con che in avvenire si deva conteggiare ogn’anno per non fare queste somme, come al Libro de’ Partiti di detto popolo a c. 37, faccia seconda²⁰. Però accettorno detta offerta e li fecero detta compositione, il tutto per loro partito di voti tredici favorevoli, nessuno in contrario. E perché il precitato contratto dice si devino chiamare quando si ha da fare spese di resarcimenti nelle cose che sopra, ordinorno a Domenico Cancelli donzello che intimi il Gonfaloniere e consiglieri del popolo di S. Maria al Tartigliese se vogliono venire a riconoscere il bisogno, altrimenti farebbero metter mano al assettime.²¹

E poi ancora:

“Intimazione a’ Rapresentanti del Tartigliese”

Adì 20 settembre 1685

Domenico Cancelli donzello referse havere intimato il Gonfaloniere e consiglieri del Tartigliese per venire a riconoscere il bisogno del assettime, come si dice in questo a c. 164, in persona di ciascuno di loro, altrimenti si sarebbe messo mano al assettime non obstante per doverci concorrere per ratha anco detto popolo del Tartigliese.²²

I veri e propri statuti del Tartigliese, se si eccettua il capitolo proibitivo fatto dai consiglieri del Tartigliese in data 20 giugno 1404 a salvaguardia del territorio comunitativo (c. 4v)²³, risalgono al 3 dicembre 1493 (cc. 11r-16v, rogati da Carlo di Ilario de' Fatari di San Gimignano). Essi consistevano in soli quattro capitoli: il primo trattava dei danni dati; il secondo dell'ufficio del campaio e del camarlingo (elezione, compiti, salario); il terzo dell'ufficio degli stimatori e terminatori (elezione, compiti, salario); il quarto dell'ufficio del gonfaloniere e rettore dei malefici, consiglieri e ambasciatori (elezione, compiti, salario). Su di essi si basava tutta l'organizzazione e la regolamentazione della vita comune del popolo di S. Maria a Tartigliese. Al momento della loro approvazione, il 27 febbraio seguente, vennero apportate delle correzioni e aggiunte ai primi due capitoli e in tale veste vennero riconfermati e rimasero in vigore fino alla fine dell'anno 1576 quando si aggiunsero altri tre capitoli, o per meglio dire vennero apportate correzioni al secondo e quarto capitolo, relative ai salari (nonché all'elezione e alla redistribuzione dei compiti) di alcuni ufficiali: del gonfaloniere; del camarlingo e rettore; degli ambasciatori (cc. 21r-v). Approvati per quattro anni in data 27 marzo 1577, allo scadere del termine, il 2 marzo 1581 fu aggiunto un nuovo capitolo con il quale si ordinava di fare una copia di detti statuti del Tartigliese anche per il Podestà di Figline, affinché questi la potesse tenere presso di sé (c. 22v). Inalterati resteranno così in vigore fino all'anno 1746, dal momento che l'ultima attestazione scritta della loro riconferma, qui registrata, è di quattro anni a partire dal 21 gennaio 1742.

Gli statuti del Tartigliese rientrano in quella proliferazione di codificazioni che si verificò nel territorio fiorentino nel corso dei secoli XV e XVI, durante i quali non solo i Vicariati, le Podesterie e i Comuni, ma anche molti piccoli popoli rurali costituiti da poche decine di abitanti provvidero alla stesura di propri ordinamenti, dietro incoraggiamento della stessa città di Firenze, alla cui approvazione erano sottoposti, per penetrare meglio nel territorio di proprio dominio ed averlo maggiormente sotto controllo. Tali disposizioni statutarie (vergate in registri cartacei o membranacei sui quali venivano annotate, oltre alle approvazioni, anche le successive riconferme, le eventuali riforme, aggiunte e redazioni posteriori) erano di norma redatte in duplice esemplare, di cui uno da consegnarsi alla Cancelleria fioren-

tina (dalla quale passò poi all'Archivio delle Riformagioni ora all'Archivio di Stato di Firenze), che in molti casi è stata l'unica a giungere fino ai giorni nostri. Non è questo il caso degli statuti del Tartigliese, di cui sopravvivono una copia nell'archivio comunale di Figline e una nell'Archivio di Stato di Firenze (*Statuti delle comunità autonome e soggette* 872), nella quale però mancano le rubriche secondarie e le registrazioni delle riconferme si arrestano all'anno 1606. Dal capitolo dell'anno 1581 sappiamo che veniva ordinato di eseguire anche una terza copia dei suddetti statuti, per il Podestà di Figline; non si sa se questa sia mai stata eseguita, comunque non è giunta fino a noi, dal momento che non può trattarsi di quella che oggi si trova a Figline, poiché riporta anche i precedenti patti ed è vergata da più mani, appartenenti a culture ed epoche diverse²⁴.

Pur nella loro modestia, formale e contenutistica, fonti normative di questo tipo sono comunque preziose testimonianze della vita economica e sociale locale, ci permettono di entrare nella vita quotidiana anche di un piccolo comune rurale di molti secoli fa e, a prescindere dal loro contenuto, la loro esistenza è comunque prova della relativa autonomia amministrativa del popolo, anzi "Comune", del Tartigliese, di cui oggi ben poco resta oltre a queste testimonianze archivistiche, di cui qui, a seguire, si offre la trascrizione.

Il “Libro” del popolo di S. Maria a Tartigliese: patti e accordi con il Comune di Figline, ricordi e statuti (1392-1741)

c. 1r

“Patti fra Fighini et il Tartigliese”

Al nome di Dio amen. Anno domini MCCCLXXXII indictione XV adì V del mese di settembre

Qui appresso saranno scripti tutti i patti fatti fra il Comune di Feghine dall'una parte e 'l popolo di Sancta Maria dal Tartagliese dall'altra parte pe' savi et discreti huomini Manno di Signorino da Firenze, Podestà di Feghine, et ser Ristoro di ser Iacopo, notario fiorentino, e Domenico di Nucci, Giovanni Chasini e Meniato di Ceccho da Feghine sindichi pel detto Comune di Feghine alle infrascripte chose fare, chome della balia a detti sindichi conceduta aparisce nel libro delle Riformagioni del Comune di Feghine a' fogli ___ e per carta per mano di ser Antonio Maffei di Pianotravigne²⁵ notaro per vigore della balia a lloro conceduta pe' detti Comune e popolo di chomune concordia dliberarono e ordinarono gli capitoli e ordini, i quagli pe' detti Comune di Feghine e popolo dal Tartagliese vogliono che per lo innanzi si debbano al tutto e per tutto osservare, cioè:

c. 1v

“Salario del Podestà per ratha d'extimo”

Imprima che 'l popolo di Sancta Maria dal Tartagliese paghi el salario del Podestà di Feghine chome toccha loro per rata parte del loro extimo.

“Guardie per ratha di persone”

Anche che gl'uomini del detto popolo sieno tenuti e debbano fare cholle loro persone o per loro schanbi, le guardie di dì e di notte nel chastello e chassaro di Feghine nel tempo del bisogno chome toccha loro per rata delle loro persone. E se avvenisse che lle dette guardie e parte d'esse s'allogassoro a denari, allora e in quel chaso si debbano pagare pel decto Comune di Feghine e popolo del Tartagliese chome toccha per testa o per decina.

“Muragle del castello e cassero et ponti”

E se fusse di bisogno di fortificare el chastello e chassero di Feghine di bertessche, ventiere e 'l ponte della porta di sopra, e 'l ponte del cassaro, in questo chaso debbano paghare gl'uomini del Tartaglese le dette spese per rata del loro extimo.

“Processioni di Fighini”

Anche che gl'uomini del Tartaglese sieno tenuti di paghare le processioni che si fanno ogn'anno in Feghine per rata del loro extimo.

“Arsioni in piviere”

Anche che gl'uomini del Tartaglese sieno tenuti di mendare l'arsioni che si facessero nel piviere

c. 2r

di Feghine per sbanditi o altri ma<l>fattori per rata del loro extimo.

“Strade”

Anche che 'l Comune di Feghine e 'l popolo del Tartaglese sieno tenuti ciasschuno di fare la strada a llo e a ciasschuno di loro asegnata per lo Comune di Firenze, salvo che se altre strade extraordinarie fussoro chostretti i fighinesi a ffare e fusse chostretto el Comune di Feghine e gl'altri Comuni d'intorno e non fusse chostretto el popolo del Tartaglese, allora e in quel chaso el detto popolo debba concorrere per rata del loro extimo chol decto Comune di Feghine alla strada che 'l decto Comune di Feghine fusse chostretto di fare.

“Vetture di grani, et paglie o biade”

E simile s'intenda alle spese di vettura di grano o pagla o d'altra biada a che 'l detto Comune di Feghine fusse chostretto e gli altri Comuni d'intorno e non fusse nominato el popolo del Tartaglese.

“Cero di S. Giovanni”

Anche sieno tenuti e debbano quegli dal Tartaglese paghare el cero di S. Giovanni per rata del loro extimo.

“Spese della comunità di Fighini”

Anche sieno tenuti quegli dal Tartagliese alle spese che ochorreranno alla chamera dell'arme del Comune di Feghine per rata del loro extimo.

c. 2v

“Spese di guardia”

Anche sieno tenuti quegli dal Tartagliese alla spese che si facessero per la guardia del chastello per candele e fogli per rata del loro extimo. Siveramente che lle dette candele e fogli si paghino delle condannagioni delle guardie fallate o che si fallassono e quel che manchasse si paghi per lira e per soldo chome detto è di sopra.

“Spese di mandati di Firenze”

Anche che 'l decto popolo del Tartagliese sia tenuto a concorrere col Comune di Feghine per rata del loro extimo alle spese de' fanti o messi che fussoro mandati pe'gl'ufficiagli del Comune di Firenze al Comune di Feghine e non fusse mandato al popolo del Tartagliese per chose o chagioni che fare o paghare si dovessero per lo Comune di Feghine e per lo popolo del Tartagliese chomunemente.

E che 'l decto popolo del Tartagliese a niun'altra spesa o gravezza sia tenuto né debba essere chostretto a concorrere col decto Comune di Feghine.

“Sia richiesto il Tartigliese nel far dette spese [de'] Fighinesi”

Anche che 'l Comune di Feghine sia tenuto e debba rechiedere el decto popolo del Tartagliese ogni volta che alchuna delle dette spese ochoresse, siché ne sieno a pieno informati.

c. 3r

“Macello”

Anche che 'l decto popolo del Tartagliese sia tenuto e debba paghare la sua tassa del macello al modo usato e che nel decto popolo non i possa macellare carne né pe' lgl'uomini dal Tartagliese né anchora pe' gl'uomini e Comune di Feghine, se di ciò e' detti Comune di Feghine e popolo del Tartagliese non fussoro di ciò in concordia.

“Condennagioni de’ malefittii si paghino al Camarlingo del Tartglese salvo che d’inobedienti”

Anche che tutte le condannagioni che si faranno pel Podestà o ufficiale di Feghine d’alchuno maleficio o delitto che si chomettesse nel decto popolo del Tartglese si paghino e paghare si possano e debbano al camerlingho del decto popolo del Tartglese e inn utilità del decto popolo si convertano. Salvo che se alchuno del decto popolo none ubidisse a’ chomandamenti del Podestà di Feghine e di ciò fusse condannato, allora quella tale condannagione, uno o più che fussono, pervenghano al Comune di Feghine.

E le sopradette chose e patti ordinario e deliberaro i sopradetti per vigore della detta loro balia e per ogni modo e forma che meglio sepero e poterono, i quagli soprascripti capitoli

c. 3v

vogliono che da qui innanzi s’oservino pe’ detti Comune di Feghine et popolo del Tartglese.

Ego Simon filius condam Nerii condam Vannis de Selvole, comitatus Florentie, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus et nunc notarius et offitialis domini Potestatis Feghini predicta pacta et capitula supra facta inter Comune Feghini et populum de Tartagliese de mandato dominorum sindicorum scripsi et publicavi, ideoque me subscripsi et signum>que< meum apposui consuetum.

“Riceute di danari pagati al Comune di Fighini per le spese [...]”

Bastiano di Ceccho camerlengho del popolo del Tartagliese paghò a Durazano di Domenico da Feghine per la metà della pagha del salario del Podestà Libre XIII

Giovanni di Pagolo dal Tartglese paghò a Domenico di Nucci da Feghine ricevente pel Comune di Feghine per tutte spese ch’el popolo del Tartglese dovea paghare al chomune di Feghine per di qui adietro in tutto chome fu deliberato pe’ detto magnifico Podestà [e per costoro] Libre XX

Bastiano di Ceccho paghò a Durazzano di Domenicho camerlengho di Feghine per spese fatte pe' fanti >del Tartagliese< ch'andaro a Montepulciano [...] XIII.

c. 4r

Al nome di Dio amen [...]

Io Giovanni di Neri chamarlengho del chomune di Fighine ebi detto di di sopra da Giovanni di Pagholo del Tartigliese lire dieci, ch'el popolo del Tartigliese dovea dare al chomune di Fighine per la loro parte delle spese ch'el chomune à fatte, ch'el po<po>lo era tenuto al detto chomune insino questo di, veduta la ragione per Piero di Franciescho e per Puccio di Franciescho del detto popolo e per Bene di Bartolo e per Nanni di Neretto e per Giovanni Chasini da Fighine.

Io Giovanni di Neri chamarlengho del chomune ebi a di VII d'aprile da Pagholo di Martinello per lo popolo del Tartigliese per lo salaro del Podestà per sei mesi passati.

Io Nicholò di ser Matteo Camarlingo del Comune ò auto da Morello da Tartigliese per parte de salaro de Podestà a di ii di Febraro lire undeci.

Io Bartolomeo d'Agniolo ebi da Morelo di Grazia per lo popolo del Tartigliese per parte del salaro de Domenicho [Dobia] Podestà passato ebi f. XI

c. 4v

Anni Domini MCCCCIII di XX di giugno

Noi chonsiglieri del popolo di S. Maria del Tartigliese del detto anno, cioè Nanni di Bartolo et Charo di Pagno et Andrea di Chorso et Puccio di Francescho et Andrea di Cenni, facciamo questo statuto che niuna bestia forestiera possa né debba uscire in sulla chorte del detto popolo.

Pena per bue e per asino e per porcho per uno — B x

Pena per bestia minuta per una — B v

Pena per ogni chapra — B x

E che ongniuno ne possa esere achusatore e arà el quarto dela chon-dennagione.

“y 1 .4 ogni anno per la festa di Santa Croce al Comune di Fighini”
 Richordo come a dì 9 di febraio 1400 a 13 ore lodò Signorino d’ Antonio Signorini, Podestà di Fechini, uno chompromesso [per] lui fato cho’ gli uomini di Fechini e chol chomune del Tartagliese dele dife-
 renze avevano insieme dela [procizione] a festa si fa l’ano nel chastelo di Fechini, perché erano [...] differenze [quanto] montava detta spesa, di che fu dichiarato per detto Signorino detto di fusino l’ano B 24 di quatrini neri coè y 1 B [...] ogn’anno [...] gl’uomini del Tartagliese e pachare per detta festa di Santa Croce ogn’anno perpetuo per l’avenire e non più, come di tutto n’è rochato ser Chese di — al presente cancelliere di detto Comune di Fechini detto di, coè B 24 di quatrini neri l’ano — y1 B 4.

E più abino gli uomi<ni> del Tartagliese a [...] tute le chondenagone de’ danni dati fate tuto l’ano passato e da indi innazi l’abino a [...] a loro Kamarlingho per l’avenire perpetuo dette chonde<na>goni p[o-
 polo] del Tartagliese come dice i’ lor capitolo [...] a c. 17.

c. 5r

Veduta et calculata la ragione delle spese comune tra ‘l Comune di Feghine et il populo di S. Maria dal Tartagliese facte et occorse per insino a tutto il mese di settembre proximo passato anno detto per savi et discreti huomini Simone di Bartolo calzolaio et Francescho del Nullo sindachi del detto Comune di Feghine per lla parte del detto Comune et Checho di Pagno, Puccio di Francesco, Giovanni Pagholi et Morello dal Tartagliese, così di biada mandata nel campo come di ogni altra chosa per infino nel detto [fiume] e per tutto il dì primo del mese di settembre passato resta a dare il detto popolo del Tartagliese al detto Comune di Feghine libbre diecenove di [piccioli], non contando nel detto saldo i denari della ristituzione della messe e del grano della fonte, della quale dicono e’ detti huomini del detto popolo non essere tenuti né obligati.

Ego Dominicus olim Blasii de Lolis [de’ Peretulis] civis florentinus camerarius, notarius et officialis Praticæ Potestatis Feghinis [prelatis omnibus] interfui et ea de voluntate et ex deliberatione supradictorum hominum scripsi, ideoque me subscripsi.

c. 5v

In Dei nomine amen. Qui appresso scrivarrò io Antonio di ser Bando da Romena tucti i denari e altre cose le quali verranno ale mani di Iacopo di [...] detto Morello al tempo Camarlingo del Comune del Tartigliese al tempo del nobile huomo Giovanni di Nofri Arnolfi honorevole Podestà di Feghine sotto gli anni MCCCCVI die [et mensibus infrascripti] e prima ella e' ricevette il detto Camarlingo.

Adì XX di settembre

Da Pagolo altrimente Pagolo Bello del Tartigliese condemnato per lo Podestà passato in lire due come apare nel registro F a c. 249 col [quarto] y 2 e B dieci —y 2 B x

Adì VII d'octobre

Da Biagio di Pagolo di Cecho e da Antonio di [Masso] Forastella condemnati per lo presente Podestà die [XXVIII] di settembre per giuoco in B trenta per uno col [quarto meno] in tucto lire due e B cinque — y 2 B v

Da Reda da Poggio²⁶ [...]

Die XV octobris

[...]

Die XXX octobris

Da Neri del Palazzo di Ser Goro condemnato per dampno dato per lo Podestà passato come aparisce nel libro F a c. 240 col quarto più in lire otto b due d sei - y viii b ii d vi

Die XXX di novembre

Da Pavolo, Nanni, Antonio, E[...] Santini e Piero, Guglielmo, Nerio Rinieri condemnati per Vanni Rucellarii Potestatem in MCC-CLXXXIII a c. 163 cum quarto pluris in libras quinque B duodecim et D sex — Y V B XII D VI

c. 6r

Adì XIII dicembre

Da Andrea [di Cenni] condemnato per lo presente Podestà in y tre

adì nove di dicembre senza quarto perché pagò fra 'l termine y due B cinque — y 2 B v

Da Biagio Martini condempnato detto senza [quarto] y due B cinque —y 2 B v

Adì XX di dicembre

Da Neri di Santino condempnato nel registro F a c. 166 in Y quattro col [quarto] in tutto Y cinque —y V

Da lui medesimo condempnato nel detto registro a c. 249 con [quarto] y 2 B x

Da Antonio Massi condempnato per Manno Signorini Podestà nel 1392 col [quarto] y 2 B X

Da Mone di [Magio] condempnato per Domenico Cavini nel 1405 a c. 129 col [quarto] B sei D tre — y— B VI D III

Adì X di gennaio

Da Fantino di Neri condempnato per gioco per lo presente Podestà a c. 129 senza [quarto] y una B uno D sei —y I B I D VI

Da Antonio di Francesco condempnato per lo presente Podestà per gioco [a c. 130] senza [quarto] y una B uno D sei — y I B I D VI

Da Giotto di Checco Parigi condempnato per giuoco per presente Potestà a c. 129 senza [quarto] lire una B due e denari sei

Adì XIII di gennaio

Da [...] condempnato per lo presente Podestà a c. 129 [senza quarto] perché pagò fra 'l termine lire dua B due e D VI — y II B II D VI

[...] condempnato per lo presente Podestà a c. 129 per giuoco senza [quarto] [perché] pagò fra 'l termine y una [...]

Da Paulo [di Poggio] condempnato per lo presente Podestà per giuoco a c. 129 senza [quarto] — Y una B due e D sei ——Y I B II D VI

Da [...] ²⁷ condempnato per giuoco per lo presente Podestà a c. 129 senza [quarto] — y I B x

Da Zocho condempnato per giuoco per lo presente Podestà a c. 129 senza [quarto] — y II B VI

Da Domenicho d'Andrea Corsi condempnato per giuoco per lo presente Podestà a c. 130 senza [quarto] — y II B V

Da Antonio di [Masso] condempnato per giuoco per lo presente

Podestà a c. 130 senza [quarto] —y I BII DVI

Da Paulo Bello condempnato per giuoco per lo presente Podestà a c. 130 senza [quarto] — y i B li D VI

c. 6v

Adì XIII [...]

Da [Signorino] condempnato per gioco per lo presente Podestà a c. 130 senza [quarto] y i b ii d vi

Da Andrea di Cenni [Chiara] condempnato per lo presente Podestà per giuoco senza [quarto] y i b ii d vi

Da Santi Gini [...] condempnato per giuoco per lo presente Podestà a c. 129 senza [quarto] y i b x

Da Bongiani Dini e Santi Cini da[...] condempnato per giuoco a c. 130 senza [quarto] y vi

Da Andrea di Cenni [Chiara] condempnato per giuoco per lo presente Podestà a c. 130 senza [quarto] y i b ii d vi

Da Andrea di Cenni Chiara condempnato per lo presente Podestà a c. 131 in y trentacinque senza [quarto] perché pagò fra 'l termine y ventisei b cinque - y xxvi b v

Da Giovanni Fante di [Detaiuti] condempnato per lo presente Podestà a c. 128 con [quarto] - y cinque -y v

Da Piero di Prato e Gostanzo condempnati per lo presente Podestà in libro suo a c. 128 col [quarto] - y cinque - y v

Da Piero di Bartolomeo dal Tartigliese per una chondennagione di giuoco adi 24 di magio a c. 140 - y i b ii d 6

Da Antonio di Masso per due chondennagioni per lo Podestà presente pagò in tutto dì 24 di magio anno detto a Iacopo Di Grazia — y 2 b 3

Da Giovanni di Pagolo per una chondennagione per detto Podestà anno et mese detto b 9

Da Pagolo d'Agnolo per una chondennagione fatta pel detto Podestà dì et anno et mese detto b xx

Da Tura di Checcho per una chondennagione di giuoco pagò a Iacopo di Grazia dì 24 di magio 1408 y i b x

D'Antonio di Rosso condempnato per giuoco f 3 - y i b 2 d 6

Da Michele [Generati] condempnato per danno dato [...] dì 29 iulii — y i b xi d iii

c. 7r

In Dei nomine amen. Qui apresso scriverò io Urbano di Prato notaro tutti denari et altre cose le quali veranno alle mani di Iacopo di Gratia detto Morello Camarlingho del Comune del Tartiglie<se> al tempo del nobile huomo Nicholò di Marcho di messer Nicholò, honorevole Potestà di Fighine nell'anno MCCCCVIII, di et mese infrascripti.

Adì primo d'ottobre

Da Brettone condempnato per giuoco per lo presente Podestà pagò fra 'l termine y una e soldi due e d sei -y i b ii d vi

Da Choco di Piero condempnato per giuoco per lo presente Podestà pagò [col quarto meno] y una b due e d sei - y 1 b ii d vi

Da Stefano di Lippo condempnato per giuoco per lo presente Podestà pagò col quarto meno y una e b due e d sei --- y 1 b ii e d vi

Da Martino di Pagolo condempnato per giuoco per lo presente Podestà pagò col quarto meno y una b due e d sei --- y i b ii d vi

Da Cristofano [...] condempnato per giuoco per lo presente Podestà pagò col quarto meno y una b due e d sei --- y i b ii d vi

Da Antonio di Piero condempnato per giuoco per lo presente Podestà pagò col quarto meno y una b due e d sei - y i b. ii d vi

Da Fantone di Nieri condempnato per giuoco per lo presente Podestà pagò col quarto meno y una b due e d sei - y i b ii d vi

Da Biagio di Pagolo condempnato per giuoco per lo presente Podestà pagò col quarto meno y una b ii d vi --- y i b ii d vi

y 10 b 2 d 6

Summa in totum librarum centum viginti, solidorum decemto, denariorum sex in dictis quattuor faciebus scriptis. De qua quantitate solum restat solvere libbras sexaginta quinque vigore deliberationum in libro dicti populi a c. 47 --- y Lxv

MCCCCVIII indictione tertia die XV mensis ianuarii de dicta quantitate librarum LXV apparent solutiones Dino Niti camerario dicti populi a pluribus de dictis hominibus in presenti descripti prout constat ad eius introitum librarum otto et solidorum novem.

Dicto die dictus Iacobus solvit dicto Dino camerario et per eo Antonius Cei Genovini [speziarius] residuum dicte quantitatis videlicet

libras quinquagintasex et solidos unidecem. Ideo easque ego Donatus de Ar[ezz]o offitialis Potestatis scripsi.

c. 7v

In Christi nomine amen. Hii infrascripti apparent condempnati per nobilem virum Nicolaum Marci Spinellini olim Potestatem Feghini prout constat in eius libro a c. 111, qui solvere debent camerario Comunis Tartagliensis infrascriptas quantitates cum quarto pluris, quia non solverunt in termino eis assignato in dictis condempnationibus. Registratur hinc per me Donatum Cristofori de Ar[ezzo]o notarium Potestatis Fighini MCCCCVIII die vigesimoquarto octobris
Reda de Castro sancti Iohannis in — florenorum parvorum ii
Vingherinum in florenorum parvorum ii
Ciore Pauli de Sancti Iohanne dicto in florenorum parvorum ii
Chechus Pauluccis de dicto loco in florenorum parvorum ii
Mungnone de dicto loco in florenorum parvorum ii
Binus de Abbatia a Montemuro in florenorum parvorum ii

c. 8r

“Reformatio statutorum”

In nomine Domini amen. Hic est liber et pars libri Comunis Tartaglesis Potestarie Fighinis Vallisarni superioris et comitatus florentini continens in se officialium electionem, eorum congregationes et reformationem dictorum officialium et dicti Comunis, et plures alias scripturas ad dictum Comune pertinentes, factus, editus et compositus tempore nobilis viri Loysii Bonifatiis de Spinis de Florentia tunc pro Comuni Florentie honorandi Potestatis Potestarie Fighinis predicti et scriptus et publicatus per me Niccolò ser Baldi ser Pieri notarium de Piscia et tunc notarium et officialem suprascripti domini Potestatis et scribam dicti Comunis sub anno Domini ab eius nativitate MCCC-CXI partim et partim MCCCCXII, indictione V diebus et mensibus infrascriptis.

Signum meum Niccolò notarius suprascripti

Existentibus infrascriptis ad infrascripta officia videlicet:

Domenico Andree vexillifero dicti Comunis

Nanne Ristori

Checcho Antonii

Piero Blasii

Die VII decembris

Prudentes viri:

Domenicus Andree vexilliferus

Nannes Andree Ristori,

Checcus Antonii et

Pierus Blasii consiliares dicti Comunis

absente Tomasio Bartoli eorum collega

convocati et cohadunati simul de mandato suprascripti domini Potestatis in palatio Comunis Figghini pro factis dicti Comunis Tartaglesis utiliter pro agendis et maxime super electione Campariorum ad custodiam possessiones et bonorum in dicto Comuni existentium deputandos pro dampnis datis et dandis in bonis suprascriptis.

Et finaliter celebrato et optento partito inter eos secundum formam consuetudinis dicti Comunis ad custodiam dictorum bonorum elegerunt infrascriptos per infrascriptis locis, videlicet:

Loctum Tonii pro bonis et possessionibus sitis in dicto Comuni citra Arnum

Nanem Masii pro possessionibus sitis in dicto Comuni ultra Arnum volentes per [eorum] et ciusque ipsorum relationem [...] ac si legipt [...] [...] foret pro tempore IIII mensium proximorum futurorum et cum salario hactenus usitato [...] fuit Covonis [...] Bladi pro quolibet suprascripto [...] in dicto Comuni.

c. 8v

Die XXI decembris

"Pene danni dati"

Convocatis officialibus suprascripti Comunis Tartaglesis de mandato suprascripti domini Potestatis in palatio Comunis Figghini pro factis dicti Comunis Tartaglesis utiliter peragendis et statuendis et demum advertentes quod in dicto Comuni plura dampna inferuntur, cuibus per ordinamenta dicti Comunis nulla pena infertur et considerantes iuxtum et iuridicum esse et penas dampnificandibus adattare ut dictis dampnis quilibet se absteineat, et ne dampna remaneant impunita,

habito super hoc solempni colloquio et finaliter celebrato et victo partito secundum consuetudinem dicti Comunis, deliberaverunt et deliberando providerunt et statuerunt quod Potestas dicti Comunis possit, teneatur et debeat <condempnare> omnes et singulos dampnantes in bonis alterius vel curtis dicti Comunis personaliter vel cum bestiis in medietate penae qua punitur figghinensis Figghini per formam statutorum dicti Comunis Figghini si de dicto Comuni Tartaglesis erit et si forensis in duplo dictarum penarum.

“Electio duorum ad revidendum computum cum Comuni Figghinis”

Item volentes providere ad electionem unius vel plurium de dicto Comuni qui habeant revidere et calculare usitatum computum solitum revideri inter Comune Figghini et Comune Tartaglesis pro eo tempore quo revisum non fuit et demum victo partito ut est ad predicta et quodlibet predictos cum auctoritate presentis consilii in condempnando vel absolvendo eligerunt Cecchum Pagni et Pierum Bartholomei de dicto Comuni

Die VII Martii

“Quod condempnaciones fiende per presentem pactum expendantur in volta fienda super capite scalarum pactum”

“Spese del terrazzo del palazzo di Figghini”

Convocatis officialibus suprascriptis suprascripti Comunis Tartaglesis in numero sufficienti in palatio Comunis Figghini de mandato suprascripti domini Potestatis pro factis dicti Comunis utiliter tractandis et providendis et considerantes quod iuxta palatium Comunis Figghini et habitationis presentis domini Potestatis Figghini fit certum opus quod vocatur “il terrazzo” ad quod Comune Tartaglesis pro honestate concurrere debet.

Et demum servatis servandis deliberaverunt quod dictum Comune Tartaglesis in dicto opere teneatur et debeat imponere et solvere omnes et singulas quantitates denariorum exactorum et exigend>a<<o>rum de condempnationibus fiendis per presentem dominum Potestatem dandis camerario Comunis Tartaglesis. Quas condempnationes sic exactas camerarius dicti Comunis teneatur dare et solvere camerario Comunis Figghini pro dando et solvendo ac imponendo in solutione et constructione dicti terrazii.

c. 9r

Item simili modo et forma pro solvendo.

Ego Niccolò ser Baldi ser Pieri de Piscia notarius Potestatis Fighini
subscripsi

c. 9v bianca

c. 10r bianca

c. 10v bianca

c. 11r

In Dei nomine amen.

Questi sono statuti, capitoli et ordinamenti del populo di S. Maria a Tartiglese Podesteria di Fighine facti a honore et magnificentia dello omnipotente Iddio et gloriosa sempre Vergine Maria et della celestiale corte del Paradiso et a honore, stato et grandezza della magnifica signoria di Firenze et captolica Parte Guelfa et conservatione et mantenimento degl'huomini et persone del populo di Santa Maria a Tartiglese composti, facti et ordinati et compilati pe' prudenti et discreti huomini Marco di Chimenti di Marco et Carro di Luca di Carro Carrese, tutti e due di decto populo, elepti, assumpti et nominati a ffare et comporre e' presenti statuti et ordinamenti dagl'huomini et Consiglio di decto populo per loro fave nove nere trovate pel sì non obstanti due bianche in contrario pel no, come di loro electione appare per mano di me Carlo di Hylario Fatari da Sancto Geminiano di Valdelsa notaio publico fiorentino et notaio al presente dello spectabile huomo Giovanni di Giuliano Comi honorevole Podestà di Fighine et scripti per me Carlo notaio suprascripto et infrascripto sotto gli anni del Nostro Signore MCCCCLXXXIII indictione duodecima et adì tre del mese di dicembre. El tenore et forma de' quali statuti è questa cioè.

c. 11v

"De' danni dati el modo di procedere – Capitolo I"

"In persona"

Perché la humana natura è prona più tosto al male che al bene, pertanto è stato necessario quella relegare sotto freno della ragione. Pertanto ordiniamo et pe' presenti statuti fermiamo che da poi che e' presenti statuti saranno approvati da' nostri magnifici signori di Firenze.

"In vigne"

Qualunque persona di qualunque grado o conditione si sia così maschio come femina darà o farò danno personalmente per sé o per altre in vigna d'altre a corre uva o agresto caschi in pena per ogni volta et per ogni persona in soldi dieci florenorum parvorum.

"In horti"

Et se darà danno in orti d'ogni tempo a corre herbe o cavoli, agli, cipolle et ogn'altra cosa appartenente all'orto sia condannata tal persona pel Podestà di Fighine in soldi dieci per ciaschuna volta.

"In fructi"

Et se darà danno in fructi di ciaschuna generatione in campi o beni d'ogni tempo in soldi dieci per una e per ciaschuna volta et in tutte le precedente cose nella menda del danno quando fusse danno che meritasse estimatione a chi à ricevuto el danno doversi stimare per li Stimatori d'esso populo.

"Herba"

Et se darà danno a ffare erba in quello d'altre o tagliar biade cioè panice, migli, orzi, ferrana o simili per bestie, sia condannata in soldi dieci per ciascuna persona e ciaschuna volta et nella menda del

c. 12r

danno all'offeso.

"In boschi"

Et se darà danno in boschi a fare o tagliare lega o portarle via con bestia o in collo, cos' grosse come fraschoni, sia condannata tal persona in soldi venti per ogni volta et per ogni soma o caricho adosso che sarà trovata far danno et nella menda del danno all'offeso.

"Con bestie"**"Buoi"**

Et se darà danno con bestie baccine di qualunque ragione in vigne d'altre a tempo dell'uva o in biade o orti overo in polloneti di boschi in soldi quattro per ciascuna et per ciascuna volta, in altri luoghi et in altri tempi in soldi due per ciascuna et nella menda all'offeso.

"Asini, muli, cavalli"

Et per ciaschuna bestia asinina, mulina o cavalleria in deceti luoghi et tempi come di sopra in soldi tre per una et ciaschuna volta et in altri tempi et luoghi quando non v'è biade o uve come di sopra in soldi

due per ciaschuna et ciaschuna volta.

"Pecore, castroni"

Et per ciaschuna bestia pecorina o agnelli o castroni per ogni tempo et in ogni luogo soldi uno per una et ciaschuna volta.

"Porci"

Et per ogni bestia porcina in orti, vigna o in biade in soldi quattro per una et ne' querceti et ghiandeti quando v'è ghiande in soldi tre per ciaschuna et ciaschuna volta et nella menda dell'offeso.

"Capre"

Et per ciaschuna capra et bestia caprina nelle dette biade o vigne a tempo dell'uva o in orti o polloneti d'altre in soldi dieci per una per ogni volta e nella menda all'offeso <et> in al=

c. 12v

=tri tempi, quando non v' è biade o uve soldi cinque dell'una.

"Forestieri"

Et e' forestieri sieno condannati nella pena del doppio ne' luoghi et tempi et some soprascripte.

"Di nocte"

Et >d<<ch>i arà dato danno o darà personalmente o con bestie caschi nella pena del doppio ne' luoghi et tempi et somme soprascripte.

"Al Podestà el quarto"

El Rectore et Podestà di Fighine che pe' tempi sarà et condannerà et farà riscuotere tali condannagioni così queste come ciaschun'altra che si conprehendesse ne' presenti statuti, così delle sue come d'altre Podestà quelle arà facte riscuotere et a entrata nelle mani del Camarlingo che pe' tempi sarà d'esso populo di S. Maria a Tartigliese arà facto o farà venire abbia et avere possa el quarto di tutte decte condannagioni che nelle mani di decto Camarlengo arà facto venire et non altrimenti senza altro stantiamento o deliberatione da farsi per loro.

"Soldi 1 per cancellatura"

Et sia tenuto poi fare cancellare decta accusa senza altro costo salvo che el notaio abbia soldi uno per ciascuna cancellatura.

"Richiedere"

Ma prima che si condanni sia tenuto decto Podestà qualunque sarà a condannare prima far richiedere pel messo della sua corte tal dannificante delinquente o inobediente a ffar suo scusa et perché non debbi

essere condannato.

“Tempo di 4 alla scusa”

Et assegni tempo a ciascuno a far sua difesa di quattro et accetti la difesa se li parrà di ragione et procedi nella causa sommariamente come gli parrà essere di ragione et chi

c. 13r

sarà trovato colpevole o inobediente sia condannato nella pena che si contiene ne' presenti statuti.

“Dell'ufficio del Campaio et Camarlingo – Capitolo II”

“Campaio”

Anchora ordiniamo et fermiamo che el Campaio che pe' tempi sarà o vero tracto delle borse ordinarie d'esso populo o vero electo dal Consiglio et Gonfaloniere loro secondo che più utile et expediente parrà a decto Consiglio e populo s'intenda essere et sia anche Camarlingo di decto populo.

“Camarlingo”

Et duri di continuo el suo ufficio sei mesi secondo che è consueto fino a qui.

“Salario suo”

Et abbia per suo salario in decto tempo del Camarlingatico lire otto florenorum parvorum et per la camperia lire due, cioè lire due in tutto fra l'uno et l'altro lire dieci florenorum parvorum da esso populo.

“Datii”

El quale da poi che li saranno posti e' datii a' debiti tempi un mese inanzi che abbi a ffare e' pagamenti sia obligato a ffar tutti e' pagamenti a' Rectori o altrove o altri dove esso populo avesse o fusse obligato pagare.

“A ogni suo spesa”

Et del quale el datio per ciò fusse stato posto al debito tempo a ogni suo spese di decto Camarlingo che occorresse o occorrere potesse di presure d'uomini o pignorazioni o viaggi o diritti tutte vadino adosso a decto Camarlingo restando per sua negligentia o malitia di non fare e' pagamenti a' debiti tempi et di ciò ne fusse gravato el decto populo o huomini et persone d'esso.

c. 13v

“Stare a sindacato”

Et sia tenuto et obligato decto Camarlingo riscuotere ogni entrata d'esso populo, così di datii posti o che si ponessino come di condannagioni o altre cose, et abbia a ffare buono a decto populo tutto l'estimo di decto populo dalle fogne in fuora, le quali fogne s'abbino a dichiarare pel Gonfaloniere et Consiglio che pe' tempi sarà, et alla fine del suo ufficio rendere buon conto a' sindichi di decto populo da esser tracti delle borse o elepti dal Consiglio et Gonfalonieri come a lloro più utile parrà, purché non sieno consorti di decto Camarlingo, et se ciò fusse si tragga o elegga altri in loro scambio.

“Rapportare e' danni”

Item sia tenuto decto Campaio rapportare al Podestà di Fighine tutti e' danni che si farannoin decto populo che li saranno denunciati dalle persone dannificate ovvero quelle persone et bestie che lui proprio troverà far danno da poi che li sarà venuto a notitia a decto Campaio infra tre dì allora proximi a venire avere rapportato al Podestà sotto pena di soldi venti al Campaio ciaschuna accusa et volta.

“Se le parti s'accordino infra 6 dì”

Et se infra sei dì le parti fusseno d'accordo insieme cioè colui che à ricevuto el danno con quello che l'à facto.

“Spuntatura”

Allora benché fusse accusato al Podestà infra e' sei dì nell'accusa posta non si possa procedere ma paghasi la l'appuntatura al notaio et sia cassa talle accusa et da indi in là passati e' sei dì si possa procedere pel Podestà benché fussino daccordo le parti perché gliè loro assai infra sei dì accordarsi.

“El Campaio truovi e' danni”

El Campaio sia obligato diligentemente ritrovare

c. 14r

e' danni et che si faranno nel decto populo per tutti e' modi che potrà, et quelli denunciare al Podestà come di sopra. Et benché decto Campaio infra tre dì non avesse rapportato et fusse condannato per ciò niente di meno si possa pel Podestà procedere alla condannagione contro a quel tale dannificante quando gli sarà posto l'accusa inanzi dal dannificato o da chi s'apparterà. Et se l'accusa procederà non

dal Campaio ma da altre persona, decta accusa si debbi acceptare pel Podestà et procedere come sarà di ragione.

“Otto dì a porre l’accusa”

Et abbi tempo decto tale così dannificato di otto dal dì del danno facto a porre decta accusa da decto tempo in là non sia udito ma evanesca et sia annullata decta accusa et sopra essa non si possa procedere, questo inteso da poi gli sarà venuto a notizia el danno et non lo denuntiasse infra el decto tempo, altrimenti no.

“Giuramento in soldi venti”

Item che a ciaschuno che accuserà se li dia piena fede col giuramento suo insino in soldi venti [si creda].

“Con testimonii”

Et con uno testimonio in soldi quaranta et con due testimoni in ogni somma et tale accusatore sia persona habile al giuramento et idonea et non si riprovi el contrario.

“Piena fede al Campaio”

Et simile si dia fede al Campaio in ogni somma non riprovandosi el contrario.

“Persone obligate alla accusa”

Et intorno a decte accuse el padre sia obligato pel figliolo, el marito per la mogle, el padrone pel fante.

“El Podestà proceda di simile a simile”

Et intorno a ciò el Podestà proceda somma=

c. 14v

=riamente, cognosciuta la verità della cosa et abbia anche auctorità el decto Podestà di procedere di simile a simile ne’ casi non expressi ne’ presenti statuti.

“Dell’ufficio degli Stimatori et Terminatori – Capitolo III”

“Stimatori”

Anchora ordiniamo et fermiamo che in decto populo sia di continuo due Stimatori di buona fama extracti delle borse d’esso populo a sorte o vero electi dal Consiglio o Gonfalonieri secondo parrà a decto Consiglio et Gonfalonieri quando non fussino imborsati et l’ufficio loro cominci quando el Gonfalonieri et duri sei mesi, l’ufficio de’ quali sia stimare e’ danni dati et terre et beni quando dal Podestà li fusse comandato.

“Salario loro”

Et sieno tenuti a ogni richiesta di chi è dannificato andare a stimare decto danno facto o personalmente o con bestie et abbino da quel tale che li manda, prima inanzi vadino, soldi due per uno se la stima del danno sarà insino in lire due et da indi in su soldi tre d’ogni stima. Et se avessino a stimare case o terre o altri beni che si avessino a dare in pagamento per la corte del Podestà, abbino per stima di beni insino in lire cinquanta soldi cinque per uno et da indi in su soldi dieci per uno, ma prima nel principio del loro ufficio ricevano el giuramento di bene e diligentemente stimare decte cose, et quando recusassero ciò fare da non andare a stimare decti danni a petitione di

c. 15r

chi à ricevuto el danno, caschino in pena di soldi venti per uno et per ciascuna volta et niente di meno sieno obligati a ffare decta stima, la quale stima si debba porre a pie’ della condannagione et quando si condanna condannare el dannificante nella pena et nella menda et nelle spese delli Stimatori et a ciò fare e’ decti Stimatori sieno constricti dal Podestà in modo stimino.

“Menda et spese”

Et similmente sieno stricti e’ dannificanti nella pena et menda et spese di Stimatori a pagare infra dieci dì doppio la lecta et facta condannagione. Et anche sieno Terminatori et abbino a terminare circa e’ confini et altre differentie tra vicino et vicino così di terre come di case et d’ogn’altra differentia che dipendesse da confini et abbino B cinque per uno per loro salario d’ogni terminagione dappoi aranno rapportato da colui li manda ma sia constricto poi quel tale che sarà giudicato avere el torto pagarli a quello che avesse ragione se lui gli avesse pagati. Et la contraria parte sia richiesta pel dì che li Terminatori anderanno a terminare pel messo del Podestà acciò possi dire et mostrare le sue ragioni.

“Dell’ufficio del Gonfalonieri et Rectore de’ malefici – Capitolo III”

Anchora ordiniamo et fermiamo che ogni sei mesi sia in decto populo un Gonfalonieri et due consiglieri

c. 15v

'stratti et cavati per borsa come è consueto.

"Rapportare e' [ma]leftiti"

El qual Gonfaloniere così tracto s'intenda essere anche il Rettore [...] ²⁸ cose appartenenti al suo ufficio al Vicario di San Giovanni.

"Porre el datio sotto pena di lire 1"

Et simile in tucti e' casi occorrenti abbia a ragunare e' consiglieri in tutte le necessità del Comune et lui et decti consiglieri sieno obligati a porre e' datii a' debiti tempi un mese inanzi che s'abbia a pagare salarii di Rectori o altri debiti, pena soldi venti per ogni volta al decto Gonfalonieri et consiglieri per uno quando per loro negligentia non avessino posti e' datii a' debiti tempi et provvedere alle facciende d'esso populo ogni volta che lo sarà venuto a notitia o notificato dagl'huomini di decto populo overo dal Camarlingo.

"Ragunare el Consiglio"

Et simile di soldi venti al decto Gonfalonieri per ogni volta che bisognasse ragunare el Consiglio et il populo et in ciò fusse negligente et fusseli notificato et ciò si provasse et fusse cosa necessaria a decto populo.

"Pena a' consiglieri"

E' consiglieri caschino in pena di soldi dieci per uno per ogni volta quando saranno richiesti dal Gonfalonieri per fare e' bisogni del populo non ubidendo. Et debbisi mettere a partito e' lor datii et vincerli per le due fave nere almeno fra e' consiglieri e Gonfalonieri.

"Auctorità di comandare"

Et possi decto Gonfalonieri comandare tutti gl'huomini habitanti in decto populo così allibrati come non allibrati.

"Opere all'Arno, vie, ponti, guardie" ²⁹

Et

c. 16r

ciaschuno el debba ubbidire sotto pena di soldi dieci per uno da essere condannato di facto poi che sarà dato al Podestà per scripto decto tale non avere ubbidito et maxime nell'opere et factioni personali come è alla reparatione d'Arno et acconcimi di vie et ponti et far guardie et ogn'altra cosa simile fare fussi bisogno al decto populo in quanto che s'avesse a dare opere in populo et al populo in Comune

s'appartenessi in ciò non avendo respecto d'acceptatione di persone, ma tutto el populo avesse andare in modo che a ciaschuno equalmente tochi la sua rata.

"Lire 4 di salario"

Et abbia di salario decto Gonfalonieri in sei mesi lire quattro di fiorini piccioli dal Camarlingo di decto populo sanz'altro stantiamiento.

"Sia sicuro da debiti particulari"

Et sia sicuro d'ogni debito di particular persone in decti sei mesi acciò possi fare e' facti d'esso populo più liberamente.

"Imbasciadori"

Et possi lui et decti consiglieri due soprascritti mandare uno et più imbasciadori a Firenze et fare quello fusse di bisogno pel decto populo et etiamdio ire in ogni altro luogo. Et etiamdio lui anche possa andare imbasciadore con licentia di decti due consiglieri quando bisognasse in ogni luogo pe' facti di decto populo.

"Salario di imbasciadori"

Et abbino decti imbasciadori per uno el dì soldi quindici dal Camarlingo d'esso populo per ogni dì anderanno pe' bisogni

c. 16v

d'esso populo.

"Lo squittino"

Et possino el decto Gonfalonieri insieme co' decti consiglieri rifare le borse et ufici di decto populo et squittinare come a lloro parrà al tempo che sarà di bisogno riformare el decto populo de' suoi ufici et quello che per loro sarà facto vagla et tenga come se facto fusse per tutto el decto populo.

Ego Carolus Hylarii de Fatariis de Sancto Geminiano Vallis Else, districtus Florentie, imperiali auctoritate notarius atque iudex ordinarius nec non notarius publicus florentinus et ad presens notarius et officialis spectabilis viri Iohannis olim Iuliani Agustini de [Corvis], honorandi Potestatis castri Fighini, predictis statutis et capitulis dum sic de novo fierent et promulgerentur, interfui et presens fui et ea rogatus scribere scripsi manu propria et publicavi et in fidem me subscripsi signumque meum apposui consuetum.

c. 17r

In Dei nomine amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione MCCCCLXXXIII, indictione XLI die vero XXVII mensis februarii

“1494 – Approbatio per 5 annis”

Spectabiles viri

Sinibaldus Francisci Sinibaldi

Iulianus Iacobi Iuliani de Mazinghis

Iohannes Laurentii Iohannis de Cantellinis

cives honorandi florentini extracti et secundum ordinamenta Communis Florentie deputati una cum Simone Iohannis Bartoli Strada eorum collega absente in officiales et approbatores Communis Florentie et pro dicto Comuni ad videndum et audiendum, examinandum, approbandum vel improbandum suprascripta nova capitula et statuta, facta et edita per habentes auctoritatem a Comuni et consilio Communis et populi Sancte Marie al Tartigliese, Potesterie Fighini Vallis Arni Superioris, scripta et rogata sub die III mensis decembris dicti anni presentis MCCCCLXXXIII per ser Carolum Hilarii de Fataris de Sancto Geminiano notarium publicum florentinum et alia faciendum in predictis et circa predicta que secundum ordinamenta sunt permissa. Et simul in palatio populi florentini congregati visis et examinatis dictis novis capitulis et omnibus in eis contentis et misso inter se partito ad fabas nigras et albas et obtento secundum ordinamenta vigore ipsorum auctoritatis, Potestatis et balie eis quolibet concesse et attribute et omni meliori modo, via, iure et forma quibus magis et melius potuerunt predicta nova capitula et omnia in eis contenta cum infra-scriptis correctionibus et limitationibus approbaverunt et confirmaverunt pro tempore et termino quinque annorum proximorum futurorum initiandorum dicta suprascripta die.

“Pena dampni dati forensibus”

In primis quidem limitantes primum capitulum dictorum statutorum in ea parte in qua loquitur et disponitur quod camerarius forenses dampnum dantes modis et formis et prout in dicto primo statuto disponitur incidant in penam dupli. Quod dicta pena dupli afficiat et comprehendat solum et dumtaxat

c. 17v

forenses illos qui habitant et morantur in dicto eorum populo et Comuni et aliis populis et Comunibus eorum vicinis et circumstantibus, non autem comprehendat nec afficiat forenses transeuntes per passum et aliquod dampnum dantes.

“Camerario rimetta la ragione fra uno mese dal deposto officio”

Item declamando et limitando correxerunt et seu ampliaverunt secundum capitulum in ea parte in qua loquitur quod camerarius in fine sui officii teneatur reddere computum et rationem sindicis, eligendis modis et formis prout in eo continetur, quod dictam rationem et computum teneatur et debeat reddere infra unum mensem temporis proximimum futurum a die exitus et depositionis officii sub pena librarum quinque pro qualibet vice eidem auferenda et solvenda camerario dicti Comuni et populi Sancte Marie predicto.

“Limitatio contra ecclesiasticam libertatem”

Item limitando deliberaverunt quod si quid esset in dictis novis statutis contra ecclesiasticam libertatem, captolicam partem guelfam, statuta et ordinamenta Communis Florentie aut contra bonos mores, quod in ea parte approbata vel confirmata minime esse intelligantur.

Acta fuerunt predicta omnia et singula Florentie in palatio dominorum dominorum priorum libertatis et vexilliferi iustitie in cancelleria Reformationum Consiliorum civitatis predictae, presentibus ser Stephano Philippi de Maneriis et Goro Niccolai famulo Rotellini dominorum omnia et singula vocatis, habitis et rogatis.

Ego Iacobus Marci Antonii de Fantibus civis florentinus, imperiali auctoritate iudex ordinarius notariusque publicum nec non coadiutor officialis Reformationum consiliorum civitatis Florentie de predictis rogatus fui et in fidem me subscripsi signumque meum consuetum apposui.

Solvit taxam die 7 aprilis 1494³⁰ camerario ad [entratam Montis a c. 1 y 2] libras duas nove monete.

Ego idem Iacobus subscripsi.

c. 18r

“Per conto di condannationi”

Hec³¹ est copia cuiusdem littere presentate coram spectabili viro Petro Deschaphis Potestatis Fighinis cuius tenor talis est, videlicet:

Priores libertatis et Vexillifer iustitie populi florentini

Spectabilis civis noster,

sono stati innanzi a noi certi huomini del Comune del Tartagliese et dicono che circha alle condepnagioni hanno certa conventione con gli huomini e Comune chosì di Fighine et querelano che detta conventione per la corte tua non è loro observata et supliconci di rimedio per la observantia.

Noi inteso questo et desiderosi *quod conventiones et pacta servantur* non trovando in questa cosa esserci altro che di ragione provagli a decta conventione, vogliamo et comandiamo che quella loro observi et facci observare interpretandolo a sano et buono intellecto et non sinistramente. Et quel che di proximo contro al tenore d’essa indebitamente si fussi fatto storni et riduchi come se facto non fussi. Tu intendi nostra intentione, mandalo ad effecto per modo meriti commendatione.

Die XXVII Iulii 1493.

Spectabili viro Petro Descartis Potestati Fighinis civi nostro carissimo Ego Matheus olim Antonii de Bernardis de Sancto Geminiano notarius publicus florentinus et ad presens notarius et officialis domini Potestatis Fighini predictam litteram de libro causarum civilium sumpsit et copiavit et in fidem me subscripsi ut patet in dicto libro causarum civilium c. 61.

c. 18v

In Dei nomine amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutarifera incarnatione millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto, indictione XV, diebus vero et mensibus infrascriptis³².

“Tratta d’offitii”

Die ...

Qui dappie’ si scriveranno per me Antonio d’Agnolo Salvucci nota-

rio da San Giminiano al presente notario et offitiale dello spectabile homo Lorenzo di Francescho dalla Stufa honorevole Podestà di Fighine etc. tutti et ciaschuno Gonfalonieri, Rectori, consiglieri et altri uffitii del populo di Sancta Maria al Tartigliese et ogn'altra scriptura appartenente al decto populo, et prima:

Carlo di Luca di Carlo honorevole Gonfalonieri et Rectore del decto populo con salario in tutto di y 4

Berna di Nicholò di Biagio et

Salvadore di Francescho di Bartholommeo di Thomé consiglieri

Giorgio di Francescho di Domenico Campaio et Camerario con salario in tucto di y dieci — y 10

Bernardo di Nicholò Bonatti et

Nanni di Nicholò di Tingho Extimatori et Terminatori

c. 19r

Giovanni d'Antonio di Domenico [Gonfaloniere] e retore del populo chon salario di y 4

Vettorio di Marcho di Chimenti et

Nani di Nicholò di Nani consiglieri

Kamarlingho

Mone di T[endi] di Maffio [chamarlichio] e chanpaio chon salario >chon salario< in tuto i sei mesi y 10

Giorgio di Francesco

e Bernardo di Nicholò Stimatori

Chonfaloniere

Marcho di Chimenti di Marcho chofaloniere e retore per sei mesi cho' salario di y 4 ... y 4 inchominciando al primo di novembre 1497.

Francescho di Domenico d'Andrea

Becho di Piero [La Chaza] [chonsiglieri]

Kamarlingho

Giovanni d'Antonio di Domenico Kamarlingo e chapaio per sei mesi cho salario di y 10

Estimatori de' danni dati

Salvadore di [Charo di Luca]
Vettorio di Marcho di Chimenti Estimatori

c. 19^v

“Approbatio pro 4 annis”

In Dei nomine amen, anno incarnationis Domini nostri Iesu Christi MDVII indictione XI die vero XI mensis martii.

Spectabiles viri:

Nicolaus Antonii de Ferruccis

Robertus Iohannis de Riccis et

Tommasus Federigi de Saxettis

cives honorandi florentini extracti et secundum ordinamenta Communis Florentie deputati in officiales et approbatores Communis Florentie ad approbandum sive improbandum suprascripta statuta et ordinamenta Communis et hominum populi sancte Marie del Tartaglesse Potestarie castri Fighini Vallis Arni superioris, alias approbata, visis et examinatis dictis statutis et omnibus servatis servandis predicta statuta approbaverunt et confirmaverunt pro tempore et termino quatuor annorum proxime futurorum ab hodie cum limitationibus et aliis in eis contentis et secundum ordinamenta requisitis.

Acta fuerunt predicta omnia Florentie in palatio dominorum presentibus Filippo Nicolai Lippi et ser Leonardo Francisci de Orlandis notario publico florentino testibus ad predicta vocatis et habitis.

Ego Bartholomeus Miliani de Deis, notarius publicus florentinus coadiutor egregii viri ser Francisci Octaviani de Aretio officialis reformationum consiliorum civitatis Florentie, de predictis rogatus fui et ideo me in fidem subscripsi.

Solvitur pro taxa dicte approbationis camerario [ad entratam] Montis florenos duos largos auri in auro.

“Approbatio pro 2 annis”

In Dei nomine amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnationis millesimo quingentesimo duodecimo indictione XV et die 17 iulii.

Spectabiles viri:

Franciscus Martini De [Temperatis]

Antonius Angeli de Peruzis et

Nicholaus Bartoli del Tro[...]

cives honorandi florentini extracti et secundum ordinamenta Comunis Florentie deputati una cum Francisco Pieri de Vectorii eorum collega absente in officiales et approbatores dicti Comunis ad addendum, minuendum, aprobandum vel improbandum statuta vetera et alias aprobata Comunis et hominum populi S. Marie a Tartigliese Potestarie castri Fighini. Visis et examinatis dictis statutis veteribus et omnibus servatis servandis predicta statuta aprobaverunt et confirmaverunt pro tempore et termino duorum annorum proxime futurorum cum limitationibus et aliis in eis contentis et secundum ordinamenta requisitis. Acta fuerunt suprascripta omnia Florentie in palatio dominorum et in cancelleria Reformationum, presentibus ser Bartolomeo Miliani de Deis et ser Filippo Niccoli de Pratoveteri notario publico testibus etc. Ego Nicolaus Niccoli domini Nelli notarius coadiutor ad Reformationes consiliorum populi florentini de predictis rogatus fui et ad fidem me subscripsi. Laus Deo.

Solvitur pro taxa dicte aprobationis florenum unum auri et in auro largum.

c. 20r³³

In Dei nomine amen. Anno domini nostri Iesu Christi millesimo quin>qua<ge<n<te>simo septimo indictione XI et diebus vero et mensibus infrascriptis [...].

Qui da pie' si scriveranno, per me Nicholò di Bartolo di Pagholo Sini-baldi da [Firenze] et notario publico fiorentino et al presente notario et ofciale dello spectabile huomo Iacopo di Lorenzo Mannucci honorevole Potestà di Feghine, tutti et ciascheduno Chonfalonieri, Rectori, consiglieri et altri infrascripti del popolo di S. Maria al Tartigliese et ogni altra scriptura appartenente al decto popolo et prima:

Bartholomeo de Batista di Francesco Gonfalonieri

Antonio di Piero di Pagno et

Piero di Giovanni di Stiatto consiglieri

Giorgio di Francesco di Domenico d'Andrea Camarlingho

Antonio di Piero di Pagno [Dipositario et Campaio]

Girolamo di Lucha di Corso et

Domenico di Francesco di Chimenti [Stimatori] et Terminatori

c. 20v

“Approbatio pro 2 annis”

In Dei nomine amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione 1526 indictione 15 die vero 16 mensis ianuarii.

Spectabiles viri:

Nicolaus Salvetti de Salvettis

Nicolaus Francisci de Quaratesis et

Lucas Aloisii de Stefanis

cives honorandi florentini extracti et secundum ordinamenta Communis Florentie deputati in officiales et approbatores dicti Comuni ad addendum, minuendum, approbandum vel improbandum statuta vetera et alias approbata Communis et hominum Sancte Marie a Tartaglese, visis et examinatis dictis statutis veteribus et alias approbatis, vigore eorum auctoritatis, Potestatis et balie et omni modo supradicta statuta vetera et alias approbata approbaverunt et confirmaverunt pro tempore et termino duorum annorum proxime futurorum cum limitationibus et aliis in eis contentis et secundum ordinamenta requisitis. Acta fuerunt suprascripta omnia Florentie in palatio Dominorum presentibus ser Bartolomeo Miliani de Deis et Laurentio Dominici De Nipozano testibus vocatis et rogatis.

Ego Nicolaus Niccoli domini Nelli de Nellis notarius ad Reformationes consiliorum Communis Florentie.

Solvitur pro taxa y 3 B 10 piccioli

c. 21r

Adì 18 di dicembre 1576³⁴

Li spettabili huomini cioè:

Pasquino di Simone Gonfalonieri

Pierantonio di Francesco et

Piero di Giovanni consiglieri

del popolo et Comune di S. Maria al Tartaglese Podesteria di Fighine con altri quindici persone del medesimo Comune feceno, statuirono et ordinoreno quanto appresso, cioè:

“Salario del Gonfaloniere”

Imprima considerato come anticamente il Gonfaloniere del Comune haveva di salario y quattro piccioli et non era obligato fare le faccende,

che di presente li conviene, et pochi si trovano che vogliano accettare tal carico et offitio, però ordinoreno et volseno che per l'avvenire il salario di detto Gonfalonieri sia lire dodici ogni sei mesi, cioè tre giuli el mese; qual Gonfalonieri giudicandosi che sia persona sufficiente et utile per il Comune, possa essere rafferma dai due terzi delli huomini del popolo per oltre sei mesi et non per più tempo.

"Salario del Camarlingo et Rettore"

Item ordinoreno che il Rectore et sindaco del popolo

c. 21v

sia obligato per l'avvenire exercitare ancora l'offitio del Camarlingo per tempo et termine di un anno, il quale habbi havere di salario lire otto piccioli solamente per l'uno et per l'altro offitio.

"Salario delli ambasciatori"

Ultimamente statuirono che non si possa dare per salario alli ambasciatori che saranno fatti per andare a Firenze a difendere il Comune più che y dua e [soldi] dieci al giorno a cavallo, et B trenta a piedi et tutto in ogni miglior modo etc.

Ego Marcus Segalonius notarius suprascripta tria capitula extrassi ex quadam scriptura subscripta ab hominibus dicti populi et subscripta a cancellario Potestarie Fighinis sub eadem die et ideo mense.

"Approbatio pro 4 annis"

In³⁵ Dei nomine amen, anno domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione 1577 indictione quinta die vero XXVII martii Gregorio XIII pontifice maximo et serenissimo Francisco Mediceo Etrurie magno duce secundo dominante.

Magnifici excellentes domini consilii et Pratiche Secrete in loco eorum solite residentie legitime congregati electi et deputati in officiales et approbatores ad approbandum

c. 22r

vel improbandum tam statuta vetera alias approbata Communis et hominum populi S. Marie del Tartaglese quam suprascripta tria nova

capitula ordinata ab ipsis hominibus sub die 18 decembris proximi preteriti

visis igitur dictis veteribus statutis dictisque novis capitulis diligenter examinatis servatis servandis et omni meliori modo etc.

ipsa omnia statuta nova et vetera approbaverunt pro tempore et termino quatuor annorum proxime futurorum cum limitationibus in eis contentis et secundum ordinamenta requisitiis et mandantes etc.

Ego Marcus Segalonius notarius publicus ac civis Florentinus et coadiutor ad Reformationes in fidem rogatus etc.

c. 22v

In Dei nomine amen, l'anno del nostro Signore Iesu Cristo dalla sua salutifera incarnatione 1580 indictione nona adì 2 del mese di marzo Gregorio XIII sommo pontefice et il serenissimo Francesco Medici granduca di Toscana II felicemente dominante

Convocati et congregati li infrascripti tre huomini cioè:

Giovanni di Francesco del Bianco Gonfaloniere

Piero di Giovanni Carresi et Romholo d'Andrea Bonatti sindachi et consiglieri

rappresentanti il popolo et Comune di Sancta Maria al Tartigliese della Podesteria di Fighine di Valdarno di Sopra, e' quali Gonfaloniere et suo Consiglio con lor giuramento disseno in loro essere posto tutta la hautorità et Podestà di tutto il detto populo et Comune, e' quali in virtù d'ogni loro autorità coadunati in Fighine nella casa della solita habitatione di me cancelliere infrascripto per fare la presente riforma in virtù della licentia ottenuta dal Magistato de' molto magnifici Signori Nove Conservatori della Iurisdictione et Dominio fiorentino sotto dì — del mese di febbraio proximo passato del presente anno 1580 per lor lettera al signor Podestà di Fighine, e' quali statuirno, deliberorno et ordinorno quanto appresso si contiene, cioè:

c. 23r

In prima atteso et considerato che il detto populo et Comune di S. Maria al Tartigliese è alquanto scommodo et lontano da Fighine et che quando il Gonfaloniere et suo Consiglio in calende del mese di maggio o di novembre renuntia il suo offitio insieme con il suo Consiglio al nuovo Gonfaloniere et suo Consiglio, loro successori, et non è solito

che vi sia presente il cancelliere a dare il giuramento della observatione delli statuti, secondo il solito e secondo gli ordini al nuovo offitio, il signor Podestà di Fighine vuole tenere lo statuto appresso di sé per potere vedere a suo beneplacito et secondo l'occorrente vedere li statuti del detto populo et Comune, deliberorno che del presente statuto si facci una copia conforme a quello è scritto nel presente volume acciò il signor Podestà lo possi tenere a suo piacimento et l'altro lo deva tenere il Gonfaloniere che per li tempi sarà del Tartigliese et che ogni Gonfaloniere lo conegni al suo nuovo successore alla presentia del suo Consiglio, il quale Gonfaloniere deva tenere decto statuto apresso di sé et sia tenuto et deva lasciarlo vedere et leggere a ognuno del detto populo che leggere o vedere lo volessi, et questo in ogni miglior modo.

c. 23v

Ego Franciscus Brandinius notarius publicus florentinus et modernus cancellarius Podestarie Fighinis et annexorum et in hac parte cancellarius suprascripta [...] his que in decta reformatione continentur rogatus fui et in fidem subscripsi decto die.

In³⁶ Dei nomine amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salu-
tiferi incarnatione 1580 indictione nona die vero XXII mensis mar-
tii Gregorio XIII pontifice maximo et serenissimo Francesco Mediceo
Etrurie magno duce II dominante.

Magnifici et excellentes domini consilii et Pratiche Secrete in loco eorum
solite residentie legitime congregati, electi et deputati in officiales et
approbatores ad approbandum vel improbandum tam statuta vetera
alias approbata Comunis et hominum populi Sancte Marie al Tartig-
lese quam suprascriptum novum statutum et ordinem factum per
habentes auctoritatem sub die 2 presentis mensis martii et ad omnia
alia faciendum que in predictis noverint utilia dicto Comuni, visis
igitur dictis veteribus statutis et dicto novo diligenter examinato et ser-
vatis servandis et omni meliori modo etc. ipsa omnia statuta appro-
baverunt et confirmaverunt pro tempore et termino quatuor annorum
proxime futurorum cum limitationibus in eis contentis et secundum
ordinamenta requisitis etc. Mandantes etc.

Ego Marcus Segalonius civis et notarius publicus florentinus et coadiu-
tor ad Reformationes ducales in fidem rogatus subscripsi.

c. 24r

In Dei nomine amen anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione 1586 indictione XIII die vero 8 mensis maii Sixto quinto summo pontifice et serenissimo Francesco Medice magno Etrurie duce dominante

Stectabiles viri

Masus Caroli de Alexandris

Federigus Laurentii de Strozis

Franciscus Laurentii de Buonannis et

Franciscus Leonardi de Businis

cives honorandi florentini electi et deputati secundum ordinamenta in officiales et approbatores ad approbandum vel improbandum suprascripta omnia vetera statuta alias aprobata Comunis et hominum populi Sancte Marie al Tartigliese et ad omnia alia peragendum quae in predictis noverint utilia comunitate predictae

visis igitur dictis statutis servatis servandis et omni meliori modo etc. ipsa eadem statuta alias aprobata rursus aprobaverunt et confirmaverunt pro tempore et termino quinque annorum inceptorum tamen die XXII martii 1584 quo die finem sortita et ultima eorum approbatio et ut sequitur finiendorum cum limitationibus solitis et consuetis et secundum ordinamenta requisitis et in eis appositis etc. Mandantes etc.

Ego Franciscus Segalonius civis et notarius publicus florentinus et coadiutor in officio Reformationum civitatis Florentie de predictis rogatus in fidem etc.

c. 24v

In³⁷ Dei nomine amen. Anno dominice incarnationis millesimi quingentesimi nonagesimo indictione III die vero 8 mensis februarii Gregorii XIII pontifice maximo et serenissimo Ferdinando Medice magno Etrurie duce dominante etc.

Magnifici viri

Baccius Petri de Orlandinis

Ioannes Baptista Laurentii de Nasis

Ioannes Ioannis de Parisiis et

Andreas Alexandri de Lapinis

cives honorandi florentini etc. deputati secundum ordinamenta in

approbatores statutorum etc.
 visis etc. servatis etc. et omni meliori modo etc. approbaverunt et confirmaverunt statuta vetera alias approbata Communis et hominum Sancte Marie al Tartiglese pro tempore et termino quatuor annorum inceptorum die XXII mensis martii 1589 et ut sequitur etc. cum limitationibus in eis contentis et secundum ordinamenta requisitis etc.
 Mandantes etc.
 Ego Franciscus Segalonius notarius coadiutor ad Reformationes in fidem subscripsi.

Die³⁸ XII octobris 1594

Magnifici viri etc.
 Aloisius Donati de Vernaccis
 Clemens Gherardi de Grassis
 Gerius Raphaelis de Ciofis et
 Franciscus Hieronimo de Paulis
 cives honorandi florentini et deputati secundum ordinamenta in approbatores statutorum etc.
 visis etc. servatis servandis et omni meliori modo etc. approbaverunt et confirmaverunt statuta vetera alias approbata Communis et hominum Sancte Marie al Tartiglese pro tempore

c. 25r

et termino annorum quatuor inceptorum die 22 mensis martii 1593 et ut sequitur finiendorum cum limitationibus in eis contentis et secundum ordinamenta requisitis etc. Mandantes etc.
 Ego Franciscus Segalonius notarius coadiutor ad Reformationes ducales in fidem etc.

Die³⁹ 22 maii 1599

Magnifici viri etc.:
 dominus Ioannes Baptista Petri Philippi de Gianfiliazis
 dominus Laurentius domini Niccolai de Guicciardinis
 dominus Augustinus Petri de Dinis senatores et
 Inghilesius Bernardi de Lottis
 cives honorandi florentini etc. deputati secundum ordinamenta in approbatores veterum statutorum etc.

Visis etc, servatis servandis et omni meliori modo etc. approbaverunt et confirmaverunt statuta vetera alias approbata Comunis et hominum populi Sancte Marie al Tartigliese pro tempore et termino annorum quatuor inceptorum die 22 mensis martii 1597 et ut sequitur finiendorum cum limitationibus in eis contentis et secundum ordinamenta requisitis etc. Mandantes etc.

Ego Franciscus Segalonius notarius ad Reformationes ducales civitatis Florentie in fidem subscripsi.

Item⁴⁰ sub die XXVI mensis aprilis 1603 per dominos approbatores ad id deputatos secundum ordinamenta civitatis Florentie fuerunt iterum approbata statuta Comunis et hominum populi Sancte Marie ad Tartigliesium pro tempore quatuor annorum inceptorum die 22 martii 1601 cum limitationibus in eis contentis et secundum ordinamenta requisitis etc. Mandantes etc.

Franciscus Segalonius notarius ad Reformationes etc.

c. 25^v

Die⁴¹ 22 novembris 1606

per magnificos dominos approbatores ad id deputatos fuerunt iterum approbata vetera statuta alias approbata Comunis et hominum populi Sancte Marie al Tartagliese pro tempore et termino quatuor annorum inceptorum die 22 martii 1605 et ut sequitur finiendorum cum limitationibus in eis contentis et secundum ordinamenta requisitis.

Ego Laurentius Mutius civis et notarius publicus florentinus et unus ex ministris Reformationum Ducalium civitatis Florentie in fidem predictis rogatus subscripsi.

Adì⁴² 16 di dicembre 1611 fu pagata la tassa al Monte pe la nuova approvazione per 4 anni da essere cominciati il dì 22 di marzo 1609 come a entrasta di Benedetto Quaratesi sotto numero 4156 a c. 56
Francesco Segaloni notario alle Reformagioni

Adì⁴³ 4 di giugno 1614

Furono pagate al Monte lire 16 per tassa di nuova approvazione et all'ufficio delle Reformagioni lire 6.6.8. Pagò Domenico di Michele. Panfilo [ministro] alle Riformagioni.

Adì⁴⁴ 22 d'agosto 1618 fu pagata la tassa al monte per la futura approvazione per 4 anni, cominciati il dì 22 marzo 1617 et come segue da finire come a entrata del Camarlingo sotto n° 641 a c. 8
Giovanni Battista Venturini <ministro> alle Reformagioni

Adì⁴⁵ 7 settembre 1618 furono approvati per 4 anni da essere cominciati alli 22 marzo 1617 et adì 26 gennaio 1622 fu pagata la tassa al Monte per la nuova approvazione per tempo di 4 anni da esser cominciati alli 22 marzo 1621 et come segue da finire come a entrata del Camarlingo sotto n° 6040 a c. 142
Giovanni Battista Venturini ministro alle Riformagioni

c. 26r

Adì⁴⁶ 13 d'ottobre 1628 fu pagata la tassa al Monte per la nuova approvazione per tempo di anni 4 da essere cominciati il dì 22 di marzo 1625 sotto n° 3262 a c. 51
Francesco Segaloni

Adì⁴⁷ 26 di gennaio 1631 pagorno per la futura approvazione lire ventidue, che 16 al Monte e 6 alle Reformagioni come a entrata di quel Camarlingo a c. 521 n° 4295.
Pagò Domenico di Giovanni Carresi rappresentante la comunità.

E⁴⁸ a dì 31 detto furono approvati per 4 anni cominciati 22 gennaio 1629.
Ego Benvenutus Maccanthius minister in archivio Reformationum civitatis Florentie in fidem subscripsi.

Adì⁴⁹ 3 di dicembre 1633 pagorno per la nuova approvazione al Monte la tassa come a entrata del Camarlingo a c. 42 n° 3288 per 4 anni cominciati 22 gennaio 1633
Fabio [Cilleni] de' ministri delle Reformagioni

Addì⁵⁰ 17 marzo 1638
Hanno pagato le debite tasse per l'approvazione per quattro anni cominciati 22 gennaio 1637
Vincenzio Teglia secondo ministro alle <Riformagioni>.

Adì⁵¹ 2 di gennaio 1641

Sono state pagate le solite tasse al Monte et alle Reformagioni per la futura approvazione di quattro anni, da cominciare alli 22 gennaio 1641 et da finir come segue.

Filippo Roffi ministro alle Riformagioni in fede

Adì⁵² 5 d'ottobre 1645

Pagorno le solite tasse al Monte et alle Riformagioni per la futura approvazione di 4 anni, da cominciare alli 22 gennaio 1645, e da finire come segue.

Filippo Roffi <ministro> alle Riformagioni

c. 26v

Adì⁵³ 21 d'Agosto 1649

Pagorno per la futura approvazione in tutto lire 22 per 4 anni da cominciare il dì 22 gennaio prossimo futuro 1649, e come segue da finire

Filippo Roffi 2° ministro in fede

Adì⁵⁴ 2 gennaio 1653

Pagorno per la futura approvazione delli loro vecchi statuti per altri anni quattro da cominciare il dì 22 gennaio 1653 prossimo futuro, come segue da finire.

Matteo [Meruti] ministro

Adì⁵⁵ 12 giugno 1659

Pagorno per la futura approvazione de' lor vecchi statuti per altri anni quattro da esser cominciati il dì 22 gennaio prossimo passato 1657 et come segue da finire.

Girolamo Giuntini ministro.

Adì⁵⁶ 23 novembre 1661

Pagorno per la futura approvazione de' loro vecchi statuti per altri quattro anni da cominciare il dì 22 gennaio prossimo 1661 et come segue da finire

Frosino Brogi primo ministro alle Riformagioni in fede etc.

Adì⁵⁷ 2 giugno 1666

Pagorno per la futura approvazione de' loro vecchi statuti per altri quattro anni da esser cominciati il dì 22 gennaio prossimo passato 1665 et come segue da finire

Frosino Brogi primo ministro alle Riformagioni

c. 27r

Adì⁵⁸ 7 agosto 1670

Furono pagate al Monte et alle Riformagioni le solite tasse per la futura approvazione di anni quattro da esser cominciati li 22 gennaio 1669 et come segue da finire - [Libro] 4° a c. 110

Girolamo Giuntini ministro

Adì⁵⁹ 23 di maggio 1672

Furono pagate le solite tasse [...] delle Riformagioni per la futura approvazione de' vecchi statuti per altri anni quattro d'esser cominciati il dì 22 gennaio 1673 e come segue da finire.

[Matteo Meruti] ministro

Adì⁶⁰ 12 maggio 1678

Furono pagate al Monte et alle Riformagioni le solite tasse per la futura approvazione de' detti vecchi statuti per altri 4 anni da esser cominciati li 22 gennaio 1677 et come segue da finire

Girolamo Giuntini ministro etc.

Adì 22⁶¹ maggio 1682

Furono pagate al Monte et alle Riformagioni le solite tasse per la futura approvazione de' vecchi statuti per altri quattro anni da esser cominciati li 22 gennaio 1681 et come segue da finire

Lorenzo Cantini ministro alle Riformagioni

Adì⁶² 27 maggio 1686

Furono pagate al Monte et alle Riformagioni le solite tasse per la futura approvazione de' vecchi statuti per altri quattro anni da cominciarli li 22 gennaio 1685 et come segue da finire

Lorenzo Cantini ministro

c. 27v

Adì⁶³ 31 maggio 1690

Furono pagate al Monte Comune et all'ufficio delle Riformagioni le solite tasse per la futura approvazione de' vecchi statuti per altri quattro anni da esser cominciati li 22 gennaio 1689 ab incarnatione prossimo passato, e come segue da finire.

Lorenzo Cantini ministro

Adì⁶⁴ 18 maggio 1722

Furono pagate le solite tasse per altri quattro anni da esser cominciati li 22 gennaio 1721 et come segue da finire

[Francesco] Maria Giuntini primo ministro

Adì⁶⁵ 23 maggio 1725

Furono pagate le solite tasse al Monte et alle Riformagioni per la futura approvazione de' suddetti statuti per altri quattr'anni da cominciare li 22 gennaio prossimo a venire 1725 e come segue da finire.

Gaetano Maria Becattini ministro

Adì⁶⁶ 19 aprile 1734

Furono pagate le solite tasse al Monte et alle Riformagioni per la futura approvazione de' vecchi statuti per altri quattr'anni da esser cominciati li 22 gennaio prossimo passato 1733 e come segue da finire.

Gaetano Maria Becattini secondo ministro alle Riformagioni

Adì⁶⁷ 24 aprile 1741

Furono pagate le solite tasse al Monte et alle Riformagioni per la futura approvazione de' vecchi statuti per altri quattro anni da cominciare li 22 gennaio prossimo avvenire 1741 e come segue da finire

Iacopo Rendelli ministro alle Riformagioni

NOTE

¹ Da qui la sua denominazione di “popolo di S. Maria al Tartigliese”, in quanto, secondo l’antica organizzazione di origine ecclesiastica risalente nelle sue linee fondamentali all’alto Medioevo, il “popolo” coincideva con la comunità delle anime di una certa chiesa.

² In copertina al presente Microstudio.

³ Datato 1461, il “Libro vecchio di strade della Repubblica fiorentina” è giunto ai nostri giorni in una copia manoscritta del sec. XVII, la cui trascrizione è edita in *Il libro vecchio di strade della Repubblica fiorentina*, a cura di Gabriele Ciampi, Firenze, Papafava editore, 1987. L’itinerario di suddetta strada è descritto alle pp. 90-96 (cc. 21v-26r del manoscritto).

⁴ Dimensioni mm 295 x 223 x 15.

⁵ Presa a prestito da c. 8r di suddetto registro.

⁶ Conformemente alla dichiarazione che si legge a c. 8r: *Hic est liber et pars libri Comunis Tartaglesis Potestarie Fighinis Vallis Arni superioris et comitatus florentini continens in se officialium electionem, eorum congregationes et reformationem ditorum officialium et dicti Comunis, et plures alias scripturas ad dictum Comune pertinentes*. Fra quest’ultime le annotazioni dei pagamenti fatti al Comune di Figline e le tratte agli uffici.

⁷ Campaio e revisori dei conti con il Comune di Figline. In tale occasione viene anche fissato il criterio per l’applicazione delle pene dei danni dati.

⁸ ARCHIVIO COMUNALE DI FIGLINE VALDARNO [= ACFV], *Preunitario*, [d’ora in avanti: *Preunitario*], 1165, c. 68v.

⁹ *Preunitario*, c. 70v.

¹⁰ *Ivi*, c. 110r.

¹¹ *Ivi*, c. 112r.

¹² *Ivi*, c. 164v.

¹³ *Ivi*, c. 165r.

¹⁴ *Ivi*, c. 185r-v.

¹⁵ *Ivi*, c. 231v.

¹⁶ *Ivi*, cc. 248v-249v.

¹⁷ *Ivi*, cc. 250v-251v.

¹⁸ Data la corrispondenza del numero delle carte cui si fa riferimento, sembrerebbe trattarsi del nostro registro, ovvero *Archivio preunitario del Comune di Figline Valdarno*, 1164, il quale però potrebbe essere una copia.

¹⁹ Mancante nel nostro registro (per caduta di carta?).

²⁰ Mancante nel nostro registro (per caduta di carta?).

²¹ *Preunitario*, 1169, cc. 164r-v.

²² *Ivi*, cc. 165r-v.

²³ “*Che niuna bestia forestiera possa né debba uscire in sulla chorte del detto popolo*”, con indicazione delle pene.

²⁴ Alcune mani sono molto veloci e senza prestare particolare cura all’aspetto formale, altre più posate, realizzando una gamma di scritture paleograficamente classificabili come mercantesche, cancelleresche e italiane.

²⁵ Piantravigne, nell’odierno Comune di Terranuova Bracciolini (AR).

²⁶ In margine sinistro l’annotazione “Moratur in Comuni Castri Franchi”.

²⁷ In margine sinistro l’annotazione “Moratur in Comuni Meleti”

²⁸ In margine destro “*Non trovando chi accetti lo chrei il Gonfaloniere [...]*”. L’ inchiostro in questo luogo è alquanto svanito e la lettura del testo è impossibile. Il testo tramadato dal registro conservato in Archivio di Stato (*Statuti delle comunità autonome e soggette 872*) così legge: “*Anchora ordiniamo et fermiamo che ogni sei mesi sia in decto popolo un Gonfaloniere et duo consiglieri stratti et chavati per borsa come è consueto, el quale Gonfalo-*

niere così tracto s'intenda anchora essere Rectore de' malefici et habbia a rapportare tutti e' malefici et cose appartenente al suo officio al vicario di Sacto Giovanni"

²⁹ La rubrica si trova alla seguente c. 16r.

³⁰ In ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE [= ASFI], *Statuti delle comunità autonome e soggette* [d'ora in avanti: *Statuti delle comunità*], 872 (c. 5r) non è riportata la data del pagamento della tassa per l'approvazione e segue, a c. 6r, l'approvazione datata 11 marzo 1507 (1508), che nel nostro registro si trova a c. 19v. Essendo il registro di cartulazione moderna a lapis e appartenendo le sopraddette cc. 5 e 6 ad un unico foglio, ora centrale del quaderno, si può ipotizzare la caduta in questo di uno o più fogli che in origine si frapponevano fra le odierne cc. 5 e 6.

³¹ Mancante questa lettera in *Statuti delle comunità*.

³² Mancante questa riconferma in *Ibidem*.

³³ Mancante in *Ibidem*, il testo vergato in questa carta.

³⁴ Mancante in *Ibidem*, il testo vergato in questa carta.

³⁵ In *Ibidem*, il testo di questa riconferma è più conciso. E dopo due carte bianche, alle cc. 12-13, foglio centrale del quaderno, si legge un testo del 2 dicembre 1576, mancante nel nostro registro, seguito da un altro datato 18 dicembre 1576 che non corrisponde a quello di medesima data conservato nel nostro registro a c. 21r-v:

c. 12r

Populo di Santa Maria al Tartigliese

Questo dì 2 di >di< diciembre 1576

(Gonfaloniere)

Per la prima ci contentiamo che il Gonfaloniere abia havere di salario lire dodici in sei mesi.

Ancora voremo che quando ci venissi bene poterlo rafermare per altri sei mesi.

Ancora ci contentiamo che il Rectore habia havere di salario lire hotto in uno anno et abbilo a far chi vorrà fare il Camarlingho di detto populo.

E per quando si avessi a fare uno inbasciadore a Firenze per difendere il populo, habbia avere il dì lire dua.

Io Pasquino di Simone Del Bianco al presente Gonfaloniere mi contento a quanto di sopra.

Io Nardo di Andrea mi contento a quanto di sopra.

E io Lorenzo di Simone Debolini mi contento a quanto di sopra.

Io Giovanni di Francesco Del Bianco mi contento a quanto di sopra.

E io Piero di Giovanni detto Pieralla mi contento a quanto di sopra.

Io Pierantonio di Francesco di Domenico consigliere di detto Gonfaloniere mi contento a quanto di sopra.

Io Pierantonio di Francesco ho iscritto i sopradetti iscritti perché dissono non sapere iscrivere questo dì detto di sopra.

c. 12v

Io Piero di Govanni di [...] chonsigliere e de deto Gonfaloniere mi chotentato quanto di sopra si chontiene.

Io Domenico di Giovanni di Batista mi contento a quanto di sopra.

Io Francesco di Antonio Paternostri mi contento a quanto di sopra.

Io Pierantonio di Francesco ho sottoiscripto Domenico di Giovanni e Francesco di Antonio Paternostri perché dissono non sapere iscrivere questo dì detto di sopra.

Io Andrea di Ro<m>holo Bonati mi coteto quato di sopra è deto ogi questo dì sopra deto.

Io Gusto Gambasi sono chonteto a quanto di sopra si chontiene.

Io Domenico Brogi sono chontento a quanto è in questa si chontiene.

Io Piero di Govani Chatesi mi sotoschribo per Gusto Ganbasi e per Domenico Brogi che diseno non sapere chrivere.

Io prete Biagio Rectore dela chiesa di Santa Maria al Taragliese sopra detta fui presente a quanto di sopra è scritto e sono tuti contenti e di tutto vi fo fede essere la verità questo dì detto

di sopra.

c. 13r

Adì 18 di dicembre 1576

Gli spettabili

Pasquino di Simone Gonfaloniere

Piero Antonio di Francesco et

Piero di Giovanni Carresi consiglieri

del popolo di Santa Maria al Tartigliese, congregati nella casa di mia solita habitatione in Fighini ttutti 3 concordi rathificorono, confirmorono et si contentorono di quanto di sopra in loro nome proprio et come Gonfalonieri et consiglieri di detto popolo et in nome di prenominati benché absenti per li quali in ogni caso de ratho promessono,

[...]

Ego Baccius Mattei Salvatoris de [Servatoribus] Marcianensis cancellarius Potestarie Fighinis de predictis rogatus in fidem manu propria subscripsi.

³⁶ Statuti delle comunità, 872, il testo di questa riconferma è più conciso.

³⁷ Cfr. *supra*, nota 36.

³⁸ Cfr. *supra*, nota 36.

³⁹ Cfr. *supra*, nota 36.

⁴⁰ Cfr. *supra*, nota 36.

⁴¹ Cfr. *supra*, nota 36.

⁴² Statuti delle comunità, 872, la nota di questa riconferma è mancante.

⁴³ Cfr. *supra*, nota 42.

⁴⁴ Cfr. *supra*, nota 42.

⁴⁵ Cfr. *supra*, nota 42.

⁴⁶ Cfr. *supra*, nota 42.

⁴⁷ Cfr. *supra*, nota 42.

⁴⁸ Cfr. *supra*, nota 42.

⁴⁹ Cfr. *supra*, nota 42.

⁵⁰ Cfr. *supra*, nota 42.

⁵¹ Cfr. *supra*, nota 42.

⁵² Cfr. *supra*, nota 42.

⁵³ Cfr. *supra*, nota 42.

⁵⁴ Cfr. *supra*, nota 42.

⁵⁵ Cfr. *supra*, nota 42.

⁵⁶ Cfr. *supra*, nota 42.

⁵⁷ Cfr. *supra*, nota 42.

⁵⁷ Cfr. *supra*, nota 42.

⁵⁹ Cfr. *supra*, nota 42.

⁶⁰ Cfr. *supra*, nota 42.

⁶¹ Cfr. *supra*, nota 42.

⁶² Cfr. *supra*, nota 42.

⁶³ Cfr. *supra*, nota 42.

⁶⁴ Cfr. *supra*, nota 42.

⁶⁵ Cfr. *supra*, nota 42.

⁶⁶ Cfr. *supra*, nota 42.

⁶⁷ Cfr. *supra*, nota 42.



microstudi 1

Federico Canaccini, Paolo Pirillo
La campana del Palazzo Pretorio
Aprile 2008

microstudi 2

Miles Chappell, Antonio Natali
Il Cigoli a Figline
Luglio 2008

microstudi 3

Paolo Pirillo, Andrea Zorzi
Il castello, il borgo e la piazza
Settembre 2008

microstudi 4

Michele Ciliberto
Marsilio Ficino e il platonismo
rinascimentale
Maggio 2009

microstudi 5

Paul Oskar Kristeller
Marsilio Ficino e la sua opera
cinquecento anni dopo
Luglio 2009

microstudi 6

Eugenio Garin
Marsilio Ficino e il ritorno
di Platone
Settembre 2009

microstudi 7

Roberto Contini
Un pittore senza quadri
e un quadro senza autore in
San Pietro al Terreno
Novembre 2009

microstudi 8

Cesare Vasoli
Marsilio Ficino
Novembre 2009

microstudi 9

Carlo Volpe
Ristudiando il Maestro di Figline
Dicembre 2009

microstudi 10

Giovanni Magherini Graziani
La Casagrande dei Serristori
a Figline
Gennaio 2010

microstudi 11

Damiano Neri
La chiesa di S. Francesco
a Figline
Aprile 2010

microstudi 12

Bruno Bonatti
Luigi Bolis. Uno dei Mille
Aprile 2010

microstudi 13

Giorgio Radetti
Francesco Pucci riformatore
fiorentino e il sistema della
religione naturale
Maggio 2010

microstudi 14

Nicoletta Baldini
Nella bottega fiorentina di
Pietro Perugino. Un'identità per
il Maestro della Madonna del
Ponterosso: Giovanni di Papino
Calderini pittore di Figline
Luglio 2010

microstudi 15

Mario Biagioni
Prospettive di ricerca su
Francesco Pucci
Novembre 2010

microstudi 16

Antonella Astorri
I Franzesi. Da Figline alla Corte
di Francia
Dicembre 2010

microstudi 17

Giacomo Mutti
Memorie di Torquato Toti,
figliese
Gennaio 2011

microstudi 18

Giulio Prunai, Gino Masi
Il 'Breve' dei sarti di Figline del
1234
Marzo 2011

microstudi 19

Giovanni Magherini Graziani
Memorie dello Spedale Serristori
in Figline
Aprile 2011

microstudi 20

Pino Fasano
Brunone Bianchi
Novembre 2011

microstudi 21

Giorgio Caravale
Inediti di Francesco Pucci presso
l'archivio del Sant'Uffizio
Dicembre 2011

microstudi 22

Ullderico Barengo
L'arresto del generale
Garibaldi a Figline
Valdarno nel 1867
Dicembre 2011

microstudi 23

Damiano Neri
La Compagnia della
S. Croce in Figline Valdarno
Marzo 2012

microstudi 24

Raffaella Zaccaria
Giovanni Fabbrini
Aprile 2012

microstudi 25

Ugo Frittelli
Lorenzo Pignotti favolista
Luglio 2012

microstudi 26

Giancarlo Gentilini
A Parigi "in un carico
di vino": furti di robbiane
nel Valdarno
Luglio 2012

microstudi 27

Bruno Bonatti
La famiglia Pignotti
Settembre 2012

microstudi 28

Angelo Tartuferi
Francesco d'Antonio
a Figline Valdarno
(e altrove)
Novembre 2012

microstudi 29

Claudio Paolini
Marsilio Ficino e il mito
mediceo nella pittura
toscana
Dicembre 2012

microstudi 30

Luciano Bellosi
Il 'Maestro di Figline'
Marzo 2013

microstudi 31

Damiano Neri
Notizie storiche intorno
al Monastero della Croce
delle Agostiniane in Figline
Valdarno
Novembre 2013



microstudi 36

Collana diretta da Antonio Natali e Paolo Pirillo